



GreenUtility

Generazione Rinnovabile

Green Utility Spa

con sede in Roma
Via Ennio Quirino Visconti, 20

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi dell'art. 6, comma 1. lett. a) del D. Lgs. 231/2001
(aggiornato alla data del 22/03/2024)

Approvato dal CDA del 22/03/2024

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
1.1 LE FATTISPECIE DI REATO	4
1.2 LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO A CARICO DELL'ENTE	8
1.2.1 SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA	8
1.2.2 SANZIONI INTERDITTIVE	9
1.2.3 CONFISCA	9
1.2.4 PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA	10
1.3 PRESUPPOSTI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE	10
2. CONTENUTO DEL MODELLO EX D.LGS. 231/2001 E LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	10
3. STORIA DELLA COSTRUZIONE DEL MODELLO DI Green Utility Spa	11
3.1 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO	11
3.2 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI (CD. AS-IS ANALYSIS)	11
3.3 EFFETTUAZIONE DELL'ANALISI DI COMPARAZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE RISPETTO AL MODELLO A TENDERE (CD. GAP ANALYSIS).	11
3.4 PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO	12
3.5 L'ADOZIONE DEL MODELLO DI GREEN UTILITY SPA	12
3.6 LE PRINCIPALI AREE DI OPERATIVITÀ E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL GRUPPO	12
3.7 I PROCESSI SENSIBILI DEL GRUPPO	13
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	13
4.1 PRINCIPI GENERALI: COMPOSIZIONE, REQUISITI, NOMINA E PERMANENZA IN CARICA	13
4.2 FUNZIONE, COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	14
4.3 FUNZIONE DI REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI	16
4.4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV	16
4.4.1 COMUNICAZIONI	16
4.4.2 SEGNALAZIONI	16
4.4.2.1 INDIVIDUAZIONE DEL WHISTLEBLOWER (CHI PUO' EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE)	18
4.4.2.2 QUANDO PUO' ESSERE EFFETTUATA LA SEGNALAZIONE	18
4.4.2.3 PRINCIPI GENERALI	18
4.4.2.4 CANALI DI SEGNALAZIONE	19
4.4.2.5 SEGNALAZIONI ANONIME	20
4.4.2.6 PROCEDIMENTO SUCCESSIVO ALLA SEGNALAZIONE	20
4.4.2.7 TUTELA DEL SEGNALANTE	21
4.4.2.8 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI	23
5. SISTEMA DISCIPLINARE	23
5.1 PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE SANZIONI	24
5.2 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	24
5.3 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	24
5.4 SANZIONI APPLICABILI AI VERTICI AZIENDALI E AL COLLEGIO SINDACALE	25
5.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI ESTERNI	25
6. ILLUSTRAZIONE DEI REATI INDIVIDUATI NEI SINGOLI PROCESSI SENSIBILI DEL GRUPPO	25
6.1 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E 25 DEL DECRETO)	25
6.2 REATI SOCIETARI (ART. 25 -TER DEL DECRETO)	29
6.3 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES, D.LGS. 231/01)	33
6.4 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25 OCTIES DEL DECRETO)	33
6.5 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART.25 OCTIES.1 DEL DECRETO)	35
6.6 REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES DEL DECRETO)	35
6.7 I REATI TRIBUTARI	37
6.8 I REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	37
6.9 REATI DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA	38

7. I PRINCIPI ORGANIZZATIVI	38
7.1 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO GENERALE	38
7.2 IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE	39
7.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	39
8. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE	40
8.1 PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI	40
8.1.1 ADOZIONE, ATTUAZIONE, AGGIORNAMENTO, DIFFUSIONE	40
8.1.2 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI	41
8.1.3 PROCESSI SENSIBILI RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO	41
8.1.4 PROTOCOLLI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE DECISIONI	41
8.1.5 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	41
8.1.6 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	42
8.2 PARTE II - DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROCESSI SENSIBILI	42
8.2.1 P.01 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO	43
8.2.2 P.02 PROCESSO INDUSTRIALE	44
8.2.3 P.03 PROCESSO FINANZIARIO	48
8.2.4 P.04 PROCESSO AMMINISTRATIVO E DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE	50

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" è stato emanato in attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 al fine di adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali tra cui:

- La Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995);
- La Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione europea (Bruxelles, 26 maggio 1997);
- La Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

Si tratta di una novità rilevante: con il Decreto è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come società, consorzi, ecc.) per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi:

- da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (ad esempio, amministratori e direttori generali);
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (ad esempio, dipendenti non dirigenti).

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché il reato sia stato commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, la cui sede principale sia ubicata nel territorio dello Stato italiano, ed a condizione che per lo stesso reato non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso.

1.1 Le fattispecie di reato

Il catalogo dei Reati originariamente previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 è stato progressivamente ampliato attraverso disposizioni varie. Ad oggi, le fattispecie di reato che in base al Decreto Legislativo n. 231/2001 configurano la responsabilità amministrativa dell'ente sono solo quelle espressamente elencate dal legislatore e in particolare:

- i reati commessi nei rapporti con la P.A. quali: i reati di corruzione per un atto di ufficio (art. 318 c.p.) o per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); concussione (art. 317 c.p.); malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.); indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.); truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico o della Comunità Europea (art. 640, comma 1, n. 1 c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto Legislativo n. 231/2001 (a seguito del Decreto Legge n.13 del 2022 "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili", l'articolo 24, seppur rimasto immutato, ha ampliato il suo ambito di applicazione in ragione della modifica dei reati di cui agli artt. 316 bis, 316 ter e 640 bi del c.p.); traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
- i reati informatici e di trattamento illecito di dati quali: falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.); accesso abusivo ad un sistema

- informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) di cui all'art. 24-bis del Decreto Legislativo n. 231/2001, aggiunto dalla Legge 18 marzo 2008 n. 48, art. 7; Decreto Legge 21 settembre 2019 n.105 (in Gazz. Uff., 21 settembre 2019, n. 222). - Decreto convertito con modificazioni, dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133. - Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (SICUREZZA CIBERNETICA);
- i reati di criminalità organizzata, quali: associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma); associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.) di cui all'art. 24-ter del Decreto Legislativo n. 231/2001, aggiunto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29;
 - i reati societari e precisamente le false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comm. 1 e 3 c.c.); formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.); impedito controllo (art. 2625 c.c.); indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); illecite operazioni in giudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); corruzione tra privati (art. 2635, co. 3, c.c.); illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); agiotaggio (art. 2637 c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 comm. 1 e 2 c.c.); false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 del d.lgs. n. 19/2023 nelle operazioni di fusione transfrontaliera (fattispecie incriminatrice introdotta dall'art. 54 del D.Lgs. 19/2023) nelle disposizioni di cui all'art. 25-ter del Decreto Legislativo n. 231/2001 (articolo introdotto dall'art. 3 D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61); manipolazione del mercato; abuso di informazioni privilegiate previsti dall'art. 25-sexies del D.Lgs. n. 231/2001;
 - i reati concernenti pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) nelle disposizioni di cui all'art. 25-quater 1 del Decreto Legislativo n. 231/2001 (introdotto dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7);
 - i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, quali: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); alterazione di monete (art. 454 c.p.); spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.); falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla

falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) di cui all'art. 24-bis del Decreto Legislativo n. 231/2001, aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001 ed ancora modificato dalla legge 23 luglio 2009 n. 99);

- i reati contro l'industria e il commercio quali: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.) di cui all'art. 25-bis 1 del Decreto Legislativo n. 231/2001, aggiunto dalla legge 23 luglio 2009 n. 99);
- i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali di cui all'art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001;
- i reati contro la personalità individuale previsti dalla sezione I capo XII del libro II del codice penale e precisamente riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.); prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.); pornografia minorile (art. 600 ter c.p.); detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.); pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.) iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione (art. 600 quinquies c.p.); tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.); alienazione e acquisto di schiavi anche commessi all'estero (art. 602 c.p.) di cui all'art. 25 quinquies del Decreto Legislativo n. 231/2001, aggiunto dalla L. 11 agosto 2003 n. 228, art. 5;
- i reati di abuso di mercato quali: abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184); manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185) di cui all'art. 25-sexies del Decreto Legislativo n. 231/01 aggiunto dalla legge 18 aprile 2005 n. 62, art. 9);
- i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro quali: omicidio colposo (art. 589 c.p.); lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) di cui all'art. 25-septies del Decreto Legislativo n. 231/01 aggiunto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, art. 9);
- i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita quali: ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648-bis c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); auto-riciclaggio (art. 648-ter-1) di cui all'art. 25-octies del Decreto Legislativo n. 231/01 aggiunto D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3), dal successivo art. 3 della Legge 15/12/2014 n. 186 che ha modificato l'art. 25-octies del D.Lgs. 231/01, e dal successivo Decreto attuativo della Direttiva 2018/1673/UE (D.Lgs. n. 195/2021), pubblicato in GU il 30 novembre ed entrato in vigore dal 15 dicembre 2021 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale;
- i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) di cui all'art. 25-novies del Decreto Legislativo n. 231/01 aggiunto dalla legge 3 agosto 2009 n. 116, art. 4);
- i reati in materia di violazione del diritto di autore quali: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis); reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3); abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori; (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1); riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione,

vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2); abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941); mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941); fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941) di cui di cui all'art. 25-novies del Decreto Legislativo n. 231/01 aggiunto dalla legge 23 luglio 2009 n. 99);

- i reati ambientali, quali: l'uccisione, la distruzione, la cattura, il prelievo, la detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.); la distruzione o il deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.); gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; gli scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs 152/06, art. 137); l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256); l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs 152/06, art. 257); la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/06, art. 258); il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259); le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260) - articolo abrogato dal D.Lgs 21/2018 e sostituito dall'art. 452 quaterdecies c.p.; le false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; l'inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; l'omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-bis); l'importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2); l'inquinamento doloso (D.Lgs. 202/07, art. 8); l'inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9, art. 3 bis e art.6) (art. 25-undecies del Decreto Legislativo n. 231/01 aggiunto dal D.Lgs. 121 del 7 luglio 2011; Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.); Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.); Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.); Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3); Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- il reato di intralcio alla giustizia (art. 25 decies del Decreto Legislativo n. 231/01), ovvero Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)
- il reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (art. 25-duodecies del Decreto Legislativo n. 231/01 aggiunto dal D.Lgs. 109/2012; disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12. Comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs n. 286/1998);
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.);
- i reati richiamati dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146 che ha ratificato la Convenzione e alcuni protocolli delle Nazioni Unite in materia di reati transnazionali, cioè reati che vengono commessi in più Stati;

- reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 – quaterdecies del Decreto), tra i quali Frodi in competizioni sportive (art. 1, Legge 401/1989); Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 1, Legge 401/1989);
- reati tributari quali la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma D.Lgs 74/2000); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs 74/2000); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e 2 bis, D.Lgs 74/2000); occultamento e distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs 74/2000); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11. D.Lgs 74/2000);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, introdotto dalla Legge 186/2014 (art. 25 octies del Decreto);
- reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art.25 octies. 1), introdotti dal Decreto Legislativo n.184 di novembre 2021, in attuazione della direttiva UE 2019/73 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio.

Il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 di attuazione della Direttiva 2017/1371/UE "relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (cosiddetta "Direttiva PIF") è intervenuto direttamente sul Decreto 231, introducendo nuovi reati presupposto. In particolare, all'interno del Decreto 231: - vengono richiamati i delitti di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986), peculato – escluso il peculato d'uso – (art. 314, c.1, c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.), 74

Viene introdotto l'art. 25 sexiesdecies, che richiama i reati di contrabbando previsti dal D.P.R. 43/1973; - all'art. 25 quinquiesdecies viene previsto il richiamo ai reati di dichiarazione infedele (art. 4 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74), di omessa dichiarazione (art. 5 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74) e di indebita compensazione (art. 10 quater del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74), rilevanti per la responsabilità degli enti se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di euro.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 9 ottobre 2023 n. 137 che prevede la conversione in legge con modificazioni del D.L. del 10 agosto 2023, n. 105 recante "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione" (c.d. "Decreto Giustizia"), sono stati introdotti i reati di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.), introdotte nell'art. 24 del D.lgs 231/2001 rubricato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informativa in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture". E' stato altresì introdotto l'art. 25 – octies. 1 del D.lgs 231/2001 riguardante i "reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" integrato con l'aggiunta della fattispecie delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

1.2 Le sanzioni previste dal Decreto a carico dell'Ente

Le sanzioni previste dalla legge a carico delle società che commetteranno o tenteranno di commettere i reati di cui sopra consistono in:

1. Sanzione amministrativa pecuniaria;
2. Sanzioni interdittive;
3. Confisca;
4. Pubblicazione della sentenza.

1.2.1 Sanzione amministrativa pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria costituisce la sanzione base, di necessaria applicazione del cui pagamento risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

L'ordinamento ha attribuito al giudice l'obbligo di procedere a due diverse operazioni di apprezzamento, ciò comporta un maggior adeguamento della sanzione amministrativa alla gravità del fatto e alle condizioni economiche dell'Ente. La prima valutazione che il giudice deve effettuare richiede la determinazione del numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille) tenendo conto della gravità del fatto; del grado di responsabilità dell'Ente; dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

La seconda valutazione che il giudice deve fare è quella di determinare, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota (da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37) "sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione" (artt. 10 e 11, comma II del Decreto). L'art. 12 del Decreto prevede poi una serie di casi che di seguito si elencano in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta:

1. L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo oppure il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità, la sanzione è ridotta di 1/2 e non può comunque essere superiore a € 103.291,37;
2. L'ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, o si è comunque efficacemente adoperato in tal senso oppure è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In questi casi la sanzione pecuniaria è ridotta da 1/3 a 1/2.
3. L'ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, o si è comunque efficacemente adoperato in tal senso e è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In questo caso la sanzione è ridotta da 1/2 a 2/3.

1.2.2 Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Divieto di contrarre con la PA;
- Sospensione e revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Affinché tali sanzioni possano essere comminate, occorre che ricorra almeno una delle condizioni previste dall'art. 13 del Decreto, in particolare:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra i tre mesi e i due anni e la scelta della misura da applicare e della durata viene effettuata dal giudice sulla base dei criteri precedentemente indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso (art. 14 del Decreto).

1.2.3 Confisca

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto, è sempre disposta con la sentenza di condanna, la confisca-anche per equivalente-del prezzo (denaro o altra utilità data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità immediata ricavata) del reato salvo la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

1.2.4 Pubblicazione della sentenza

Infine, per quanto riguarda la pubblicazione della sentenza, questa può avvenire in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal giudice unitamente all'affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva.

1.3 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente

Il D.Lgs. n. 231/2001 agli art. 6 e 7 prevede una forma di "esonero dalla responsabilità" qualora la società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato i modelli di organizzazione, gestione e controllo, idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti. Si aggiunga inoltre che l'art. 5, comma 2 del Decreto in oggetto, prevede che la società non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Nel caso in cui a commettere il reato sia un soggetto in posizione apicale, la società non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli che si sono verificati;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli; inoltre di curarne l'aggiornamento e che tale compito di vigilanza sia stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) l'autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Per quanto riguarda i "soggetti sottoposti" l'art. 7 del Decreto prevede l'esonero della responsabilità nel caso in cui l'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quelli che si sono verificati.

2. CONTENUTO DEL MODELLO EX D.LGS. 231/2001 E LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

Il Decreto Legislativo in oggetto delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e gestione prevedendo che gli stessi devono rispondere alle esigenze che di seguito si elencano:

- individuare le attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati;
- predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo atto a controllare sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.

La normativa sopra richiamata prevede inoltre (art. 6) che *"I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia"*

Per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo sono state fornite delle indicazioni da Confindustria su come individuare le aree di rischio e, quindi, strutturare il modello.

Le Linee di Confindustria, emanate il 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate, da ultimo, nel giugno 2021, prevedono per la definizione del modello le fasi seguenti:

1. individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
2. predisposizione o, laddove già esistente, implementazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire il rischio attraverso l'adozione di specifici protocolli. Il sistema di controllo ideato da Confindustria prevede l'adozione di un codice etico, di un sistema organizzativo, di procedure informatiche e manuali, di poteri autorizzativi e di firma, sistemi di controllo e gestione, comunicazione al personale e sua formazione.
3. possibilità nei gruppi societari di soluzioni organizzative che accentrino nella capogruppo le funzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001, purché in ogni società controllata sia istituito un organismo di controllo che possa avvalersi delle risorse disponibili presso l'analogo organismo

della capogruppo e possa in concreto svolgere attività di controllo e di c.d. reporting all'organismo di controllo della capogruppo.

3. STORIA DELLA COSTRUZIONE DEL MODELLO DI GREEN UTILITY SPA

3.1 La costruzione del Modello

Green Utility Spa Spa, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione della propria attività e delle attività proprie delle società controllate ha provveduto a dotarsi di un proprio Modello organizzativo conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs n. 231/2001 (Consiglio di Amministrazione del 15/10/2018). Il presente Modello dovrà essere obbligatoriamente rispettato ed attuato in ogni sua parte da tutte le società controllate dalla Green Utility Spa.

Il Gruppo è attualmente formato da:

Pro Green S.r.l.
Feeling Green Srl
Eolo 6.0 Srl
Sviluppi Green Srl
New Solar Industry Srl
Renewable Impact Srl

Occorre ricordare che sebbene la predisposizione e l'adozione di tale Modello sia previsto dalla legge in termini di facoltà e non di obbligo da parte della società, tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire uno strumento di sensibilizzazione nonché di responsabilizzazione nei confronti di tutte le risorse che operano nel Gruppo affinché nell'espletamento delle proprie attività seguano dei comportamenti improntati alla correttezza e linearità, tali da prevenire il rischio di commissione di reati. La predisposizione del modello organizzativo e di gestione è stata preceduta da una serie di attività preparatorie dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni di cui al citato Decreto Lgs. ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida di Confindustria.

Nell'ambito dell'attività svolta è emerso che, alle Società del gruppo non risultano mai stati contestati, neanche in fase di indagine, alcuno dei reati presupposto della responsabilità degli enti.

Si riporta di seguito una breve descrizione di tutte le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio e che ha condotto alla predisposizione del documento originario:

3.2 Identificazione delle attività Sensibili (cd. *as-is analysis*)

La prima fase è stata effettuata attraverso l'esame della documentazione aziendale di ogni singola società del Gruppo (organigramma, attività svolte, processi principali, sistema di *corporate governance*, insieme delle procure e delle deleghe, ecc.) ed una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito delle diverse strutture societarie, al fine della comprensione del contesto interno ed esterno in cui operano le singole società.

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto di Gruppo al fine di individuare in quali area/settore di attività potrebbero eventualmente ipotizzarsi fattispecie riconducibili ai Reati.

Successivamente a tale indagine, si è proceduto a verificare le modalità di gestione delle attività sensibili, nonché il controllo sulle stesse (separazione delle funzioni, documentabilità dei controlli ecc...).

3.3 Effettuazione dell'analisi di comparazione della situazione attuale rispetto al modello a tendere (cd. *gap analysis*)

Sulla base della situazione riscontrata (controlli e procedure esistenti in relazione alle Attività Sensibili) e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 è stata effettuata un'analisi comparativa con il "modello a tendere", mirata a valutare l'adeguatezza dei protocolli esistenti, cioè la loro capacità di prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti (o ridurre il rischio ad un livello accettabile), ossia la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli previsti nei protocolli.

In particolare si è proceduto ad incrociare le aree di rischio con il sistema dei controlli esistenti presso le singole società del Gruppo al fine dell'individuazione di disallineamenti rispetto al modello a tendere e della definizione delle azioni necessarie per colmare i gap emersi.

Sono stati rilevati, per ogni area a rischio, i seguenti elementi:

- strutture organizzative coinvolte;
- attività sensibile;
- sistema dei presidi
- grado di controllo;
- ulteriori presidi necessari;

Si è proceduto alla stesura del presente documento realizzando ex novo e/o migliorando, ove necessario, i protocolli e le procedure atte a prevenire i reati presupposto previsti nel D.Lgs 231/01 e, in tale ambito sono stati individuati i reati di criminalità organizzata, i reati tributari, reato di intralcio alla giustizia e i reati informatici, i reati introdotti dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 di attuazione della Direttiva 2017/1371/UE come già trattati al punto 1.1.

3.4 Principi ispiratori del Modello

Il Modello è stato predisposto tenendo conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti rilevati in fase di *as-is analysis*, in quanto idonei a valere come misure di prevenzione dei reati.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione nonché l'attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai reati da prevenire, la Società ha individuato:

- i principi di *corporate governance* adottati, anche in via di fatto, dalle singole società;
- il sistema di controllo interno e, pertanto, le procedure aziendali delle diverse società, la documentazione e le disposizioni gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo della gestione;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, finanziario e di reporting delle società;
- il sistema di comunicazione del personale e la formazione dello stesso;
- il sistema disciplinare di cui al CCNL applicato;
- la normativa straniera e italiana applicabile;

Punti cardine del Documento sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione, a tutti i livelli aziendali del Gruppo, delle regole di comportamento e delle procedure istituite;
- la mappatura delle aree di attività a rischio delle singole società del Gruppo;
- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) interno al Gruppo, di specifici compiti di vigilanza sul corretto ed efficace funzionamento del Modello;
- l'attività di verifica del funzionamento del Modello con l'aggiornamento periodico (controllo ex post);
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- un adeguato sistema sanzionatorio.

3.5 L'adozione del Modello di Green Utility Spa

Come in precedenza detto, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, la società ha ritenuto di avviare e portare a compimento il progetto interno finalizzato alla predisposizione di un modello organizzativo, di gestione e controllo conforme alle prescrizioni di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 231/2001, adottando il presente documento – che contiene i principi di riferimento per la costruzione del modello – con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15/10/2018 il cui rispetto è resa obbligatorio per tutte le società facenti parte del Gruppo.

3.6 Le principali aree di operatività e la struttura organizzativa del Gruppo

Il Gruppo opera nel campo delle energie rinnovabili. È partecipato per l'84% dalla Smart Green Srl, per il 16% dal management e altri stakeholders.

Gli organismi amministrativi delle singole società del Gruppo sono:

- Presidente
- Consiglieri Delegati
- Amministratore Unico
- Collegio Sindacale

E' prevista la nomina del Revisore Contabile ai sensi dell'Art. 2409 bis del C.C.

Alla data di approvazione del presente Modello le società del Gruppo non dispongono di risorse non apicali. Tutte le attività sono gestite dal Presidente e/o dall'Amministratore Delegato e/o Amministratore Unico in funzione delle deleghe ricevute dal Consiglio di Amministrazione e/o Assemblea dei Soci. Il Modello, comunque, tiene conto di possibili assunzioni di risorse umane anche non apicali.

3.7 I Processi Sensibili del Gruppo

A seguito dell'analisi del contesto aziendale e di indagine e identificazione delle aree e delle attività a rischio - comunque basso - di commissione dei reati, sono stati individuati i Processi Sensibili del Gruppo con riguardo a:

- a) i reati contro la P.A. (artt. 24 e 25).
- b) i reati societari (art. 25 ter)
- c) i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art.25)
- d) i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità' di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies)
- e) reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1)
- f) i reati ambientali (art. 25 undecies)
- g) i reati tributari (art. 25 quiquedecies);
- h) i reati informatici (art. 24 bis);
- i) reati di intralcio alla giustizia (art. 25 decies);
- j) l) reati di criminalità organizzata (art. 24 ter);
- k) m) reati di dichiarazione infedele (art. 4 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74), di omessa dichiarazione (art. 5 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74), di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), abuso d'ufficio (323 c.p.);

I rischi relativi alle fattispecie di reato non dettagliati sono considerati remoti per l'attività di Green Utility Spa.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Principi generali: composizione, requisiti, nomina e permanenza in carica

In base alle previsioni normative del D. Lgs. n. 231/2001, l'organismo a cui affidare il compito di vigilare con continuità sull'efficace funzionamento e l'osservanza del modello e curarne l'aggiornamento è stato individuato in un organo esterno alla società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, scelto dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti dotati di adeguata preparazione e professionalità.

È nominato dal Consiglio di Amministrazione in forma monocratica, dura in carica per un triennio ed il soggetto uscente può essere nominato, alla scadenza, anche per il periodo successivo di carica.

Requisiti caratterizzanti l'OdV sono l'autonomia, l'indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

Autonomia e indipendenza

L'OdV è dotato, nell'esercizio delle sue funzioni, di autonomia ed indipendenza dagli organi societari e dagli altri organismi di controllo interno.

Ciò significa che deve essere privo di compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sull'osservanza del Modello.

Nell'esercizio delle loro funzioni i membri dell'OdV non devono trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse derivanti da qualsivoglia ragione di natura personale, familiare o professionale. In tale ipotesi essi sono tenuti ad informare immediatamente gli altri membri dell'Organismo e devono astenersi dal partecipare alle relative deliberazioni.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

Professionalità

L'OdV deve essere composto da soggetti dotati di specifiche competenze nelle attività di natura ispettiva, nell'analisi dei sistemi di controllo e in ambito giuridico (in particolare penalistico), affinché sia garantita la presenza di professionalità adeguate allo svolgimento delle relative funzioni.

Ove necessario, l'OdV può avvalersi anche dell'ausilio e del supporto di competenze esterne, per l'acquisizione di peculiari conoscenze specialistiche, nonché per necessari interventi di aggiornamento e revisione del Modello e del Codice Etico.

Continuità di azione

L'OdV deve essere in grado di garantire la necessaria continuità nell'esercizio delle proprie funzioni, anche attraverso la calendarizzazione dell'attività e dei controlli, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali.

All'OdV spetta un compenso da determinarsi all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

L'esperto esterno deve attestare, al momento della nomina, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con la carica da rivestire in ragione degli eventuali altri incarichi affidati dalla società.

Costituiscono cause di ineleggibilità dei componenti dell'Organismo, ovvero di decadenza nel caso in cui sopravvengano alla nomina:

- il venir meno dei requisiti di cui sopra;
- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;
- la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001;
- la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- l'omessa verifica delle segnalazioni di cui è destinatario ai sensi del successivo paragrafo 4.4.2 del presente capitolo, in merito alla commissione o la presunta commissione di reati di cui al Decreto, nonché alla violazione o presunta violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso;
- l'omessa segnalazione al Consiglio di Amministrazione di provvedimenti disciplinari e sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento alle violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione nonché alle violazioni delle previsioni del Codice Etico;
- pronuncia di una sentenza di condanna della Società ovvero di una sentenza di patteggiamento, dalla quale risulti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV;
- In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato il Consiglio di Amministrazione della Green Utility potrà disporre la sospensione del componente dell'Organismo e la nomina di un sostituto *ad interim*.

La revoca degli specifici poteri propri dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

4.2 Funzione, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della Società, tali da consentire l'efficace espletamento dei compiti previsti nel Modello.

All'OdV non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale, né poteri sanzionatori.

All'OdV è affidato il compito di:

- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei destinatari;
- verificare la reale efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- proporre agli organi sociali competenti (Consiglio di Amministrazione; Consigliere Delegato; Presidente) in caso ne ravvisi la necessità, eventuali aggiornamenti del Modello con particolare riferimento all'evoluzione della struttura organizzativa aziendale e della normativa;

- vigilare sul sistema delle deleghe per garantire l'efficacia del Modello;
- curare l'aggiornamento della mappatura delle aree di rischio che individua le potenziali aree di attività nelle quali è ipotizzabile la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. N. 231/2001;
- vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio) ai sensi dell'art. 52 comma 1 e 2.
- condurre le opportune indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello portate all'attenzione dell'OdV da specifiche segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- verificare che gli elementi previsti dal Modello per le diverse tipologie di reati (ad es. adozione di clausole standard, espletamento di procedure, segregazione delle responsabilità, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a richiedere un aggiornamento degli elementi stessi;
- proporre alle funzioni competenti, sulla base delle informazioni raccolte, l'attivazione delle procedure sanzionatorie previste al successivo Capitolo 5, ferma restando la competenza delle stesse per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;
- verificare che i soggetti che effettuano segnalazioni di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto, o di comportamenti non conformi al Modello e/o al Codice Etico siano tutelati da pressioni, ingerenze, intimidazioni, ritorsioni, discriminazioni per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- monitorare la definizione di programmi di formazione del personale aventi per oggetto il Modello e il Codice Etico di Green Utility S.p.a.
- almeno semestralmente svolgere attività ispettiva con modalità predeterminate, di cui presenta rapporto al Consiglio di Amministrazione della Green Utility e al Collegio Sindacale delle singole società del Gruppo (ove esistente);

Per lo svolgimento dei compiti sopra indicati, vengono attribuiti all'OdV i seguenti poteri:

- accedere liberamente, senza necessità di preavviso, per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati ritenuti necessari per lo svolgimento dei propri compiti;
- accedere a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio di reato, come meglio elencate nella Parte Speciale del presente Modello;
- chiedere e ottenere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività a rischio di reato, laddove necessario, agli Amministratori e alla società di revisione;
- chiedere e ottenere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività a rischio a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni alla Società e, in genere, a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello;
- ricevere, per l'espletamento dei propri compiti di vigilanza sul funzionamento e l'attuazione del Modello, le informazioni previste e le segnalazioni in accordo con quanto indicato ai successivi paragrafi;
- compiere indagini in merito alle segnalazioni pervenute per verificare se integrino violazioni del Codice Etico e/o del Modello e per accertarne la fondatezza, segnalando - all'esito delle indagini condotte - alla figura competente, a seconda del ruolo aziendale dell'autore della violazione, l'opportunità di avviare una procedura disciplinare o di assumere adeguate misure sanzionatorie nei confronti dello stesso;
- ricorrere a consulenti esterni nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- disporre di un *budget* di spesa annuale per incarichi di consulenza adeguato rispetto alle funzioni ad esso rimesse; l'OdV delibera in autonomia le spese da sostenere nel rispetto dei poteri di firma aziendali.

Al termine di ogni attività ispettiva l'Organismo redige verbale analitico in apposito libro dandone relazione all'organo amministrativo.

Per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali, in ragione del fatto che i bilanci delle singole società sono certificati da una società di revisione, i compiti dell'Organismo di Vigilanza si limitano a:

- monitorare l'efficacia delle procedure interne e delle regole di *corporate governance* per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi fonte e disporre degli accertamenti ritenuti necessari;

- verificare l'effettiva indipendenza delle società di revisione.

4.3 Funzione di Reporting nei confronti degli Organi Societari

L'Organismo riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della Green Utility Spa riferendo sui risultati della propria attività e dell'attività delle singole società del Gruppo. Per garantire una stretta vigilanza sull'operato aziendale, si rapporta con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione, delle singole società, scambiando informazioni utili alle proprie funzioni.

Con cadenza annuale trasmette al Consiglio di Amministrazione della Green Utility Spa una relazione sull'attività svolta, sulle eventuali criticità riscontrate e sulle proposte di miglioramento.

L'OdV potrà essere convocato in qualunque momento dagli organi societari oppure egli stesso potrà presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello.

4.4 Flussi informativi nei confronti dell'OdV

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia e sull'osservanza del Modello e del Codice Etico, l'OdV deve essere informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, sia in merito ad atti, comportamenti od eventi che potrebbero comportare una violazione del Modello o del Codice o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, sia in merito a specifici eventi che riguardano la vita societaria al fine di consentire all'OdV di vigilare sull'effettiva applicazione del Modello nelle varie attività sensibili.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza e nell'obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro, come stabiliti dal codice civile.

4.4.1 Comunicazioni

Devono obbligatoriamente ed immediatamente essere comunicate all'Organismo, da parte della funzione aziendale deputata, le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è applicabile il D. Lgs. n. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi Dipendenti od Organi Societari o comunque la responsabilità della Società stessa;
- i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni
- la richiesta di assistenza legale inoltrata dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria
- i rapporti predisposti dalle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di grave criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- i procedimenti disciplinari promossi e le eventuali sanzioni irrogate; o, nel caso in cui dette violazioni siano commesse da soggetti non dipendenti, le iniziative sanzionatorie assunte;
- ciascuna struttura aziendale a cui sia attribuito un determinato ruolo in una fase di un processo sensibile deve segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali propri comportamenti significativamente difformi da quelli descritti nel processo e le motivazioni che hanno reso necessario od opportuno tale scostamento.

Le suddette **comunicazioni** dovranno avvenire in forma scritta, non anonima e attraverso l'utilizzo della casella di posta elettronica riservata all'Organismo di Vigilanza, ovvero odv@greenutility.eu.

4.4.2 Segnalazioni

L'Organismo di Vigilanza - quale soggetto incaricato della gestione ex D. Lgs. 24/2023, v. *infra* - deve essere informato, inoltre, mediante apposite segnalazioni in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità sulle singole società del Gruppo, ai sensi del Decreto.

Il presente sistema delle segnalazioni di condotte potenzialmente integranti reati-presupposto ai sensi del Decreto o assunte in violazione del Modello è stato integrato in conformità al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali».

In considerazione delle dimensioni della Società (personale dipendente inferiore alle 50 unità) le novità in materia si applicano solamente alle segnalazioni di condotte illecite ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e di condotte integranti una violazione del Modello 231 adottato dalla Società.

Ad oggi, pertanto, la Società non deve dotarsi di un sistema *ad hoc* per le segnalazioni di altre condotte (altre violazioni del diritto interno e violazioni del diritto UE).

La Società si era già dotata di un sistema di segnalazioni, disciplinato nel presente Modello, in conformità a quanto disposto dalla L. 179/2017, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato". Il precedente sistema delle segnalazioni, pertanto, è stato implementato ed integrato alla luce della nuova normativa sul *whistleblowing*.

Il soggetto gestore delle segnalazioni viene individuato nell'OdV.

Con il termine **segnalazione** deve intendersi quella comunicazione che deve essere effettuata ogni qual volta si presenti la necessità di portare a conoscenza dell'OdV - da parte di soggetti determinati, come sotto individuati - una o più delle seguenti situazioni:

- **situazioni illegali o eticamente scorrette;**
- **situazioni che potrebbero essere anche solo potenzialmente foriere di attività illegali o scorrette;**
- **condotte assunte in violazione delle previsioni del D. Lgs. n. 231/01, e quindi integranti (anche solo potenzialmente) uno o più dei reati-presupposto;**
- **comportamenti e/o pratiche assunti in violazione del presente Modello e/o del Codice Etico, delle policy aziendali, delle procedure richiamate dal Modello.**

Con l'intento di facilitare l'identificazione dei fatti che possono essere oggetto di segnalazione, si riporta di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ovvero vincolante, un elenco di violazioni e/o condotte rilevanti:

- dazione di una somma di danaro o concessione di altre utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio come contropartita per l'esercizio delle sue funzioni (e.g. agevolazione di una pratica) o per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (e.g. mancata elevazione di un verbale di contestazione per irregolarità fiscali);
- comportamenti volti ad ostacolare le attività della Pubblica Amministrazione (e.g. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);
- promessa o dazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori o clienti;
- accettazione di danaro, beni, servizi o altro beneficio da fornitori/altri soggetti, in scambio di favori o comportamenti infedeli;
- accordi illeciti con fornitori, consulenti, clienti, concorrenti (e.g. emissione di fatture fittizie, accordi sui prezzi etc.);
- falsificazione, alterazione, distruzione, occultamento di documenti;
- irregolarità negli adempimenti contabili-amministrativi o fiscali, o nella formazione del bilancio di esercizio della Società;
- frodi informatiche;
- comportamenti volti ad ostacolare la parità tra donne e uomini rispetto ai loro diritti, al trattamento, alle responsabilità, alle opportunità e ai risultati economici e sociali.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il Segnalante sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro e, quindi, ricomprendono quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito, ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

Le segnalazioni che saranno prese in considerazione sono soltanto quelle circostanziate e fondate e che riguardano fatti riscontrati direttamente dal Segnalante, non basati su supposizioni o voci correnti (su cui *infra*, par. 4.4.2.3 Principi generali).

Inoltre, il sistema di segnalazione non potrà essere utilizzato dal Segnalante per scopi meramente personali, per rivendicazioni o lamentele, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali.

4.4.2.1 Individuazione del *whistleblower* (chi può effettuare la segnalazione)

Sono legittimati ad effettuare le segnalazioni all'OdV, con la conseguente applicazioni di cautele, tutele e oneri ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023, i seguenti soggetti:

- lavoratori subordinati della Società (ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio o lavoratori che svolgono prestazioni occasionali);
- lavoratori autonomi che prestano la propria attività a favore della Società;
- liberi professionisti e consulenti;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza della Società;
- lavoratori in prova;
- volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti (ad es. chi effettua stage di formazione);
- fornitori;
- candidati;
- ex lavoratori.

Ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023, la tutela è riconosciuta, oltre a chi – rientrante tra i suddetti soggetti – effettua una segnalazione, **anche** a quei soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante.

Pertanto, sono tutelati anche:

- il facilitatore, ossia la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione (fornendo consulenza o sostegno), operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- le persone del medesimo contesto lavorativo, ossia persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del segnalante (ad esempio colleghi, ex-colleghi, collaboratori) e con le quali sussiste uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado con il segnalante;
- i colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente con il segnalante, sussistente al momento della segnalazione (esclusi quindi gli ex colleghi).

4.4.2.2 Quando può essere effettuata la segnalazione

La segnalazione può essere effettuata in un arco temporale che va oltre il rapporto giuridico con la Società, ossia:

- (i). durante il periodo in cui il rapporto giuridico con la Società è in essere;
- (ii). quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- (iii). durante il periodo di prova;
- (iv). successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

4.4.2.3 Principi generali

La disciplina delle segnalazioni di condotte illecite o di violazioni del presente Modello si fonda sui seguenti principi generali:

- la segnalazione deve essere il più circostanziata possibile, indicando:
 - le generalità di chi effettua la segnalazione, con indicazione della qualifica o posizione professionale. Resta salva, comunque, la possibilità di presentare una segnalazione anonima (*infra*);
 - le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
 - la chiara e completa descrizione della condotta illecita oggetto di segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;

- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- documenti (da allegare, se possibile) che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti;
- la segnalazione non deve contenere accuse che il segnalante sa essere false;
- la segnalazione non deve essere utilizzata come strumento per risolvere mere questioni personali;
- la segnalazione non deve essere utilizzata per offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti o per diffondere consapevolmente accuse infondate. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è vietato quindi:
 - il ricorso ad espressioni ingiuriose;
 - l'invio di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
 - l'invio di segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica del Soggetto Segnalato;
 - l'invio di segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il Soggetto Segnalato;
- la segnalazione non deve avere ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste di un interesse personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- la segnalazione non garantisce alcuna protezione al segnalante dalle eventuali azioni disciplinari nel caso in cui abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita;
- l'organizzazione si impegna a tutelare il segnalante solo rispetto a possibili condotte ritorsive o discriminatorie poste in essere in ragione della segnalazione;
- la segnalazione non rendere immune il segnalante da possibili eventuali sanzioni disciplinari a cui questi potrebbe essere sottoposto per comportamenti passati;
- impregiudicata la responsabilità penale e civile del segnalante, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria, manifestamente falsa e/o effettuata al solo scopo di danneggiare il segnalato, così come ogni altra ipotesi di abuso o strumentalizzazione intenzionale della procedura di segnalazione, il segnalante è passibile di sanzioni disciplinari.

4.4.2.4 Canali di segnalazione

In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, le segnalazioni possono avvenire – a scelta del segnalante - secondo i **canali** di seguito riportati, che garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante nelle attività di gestione della segnalazione:

forma scritta	1) tripla busta chiusa , inviata mediante posta ordinaria all'indirizzo "Green Utility S.p.a. – Organismo di Vigilanza, [Avv. Carla Manduchi, Piazza di Sant'Andrea della Valle 3, 00186 Roma]" oppure inserita all'interno dell'apposito box collocato nella sede della Società
forma orale	2) incontro diretto con l'OdV, richiesto mediante mail o mediante telefonata

Qualora una segnalazione transitasse al di fuori dei canali appositamente predisposti, colui che l'ha ricevuta dovrà indirizzarla tempestivamente ed integralmente all'OdV, garantendo la massima riservatezza a tutela dell'identità sia del segnalante che dei soggetti segnalati, senza compromettere l'efficacia delle successive attività di verifica.

Al fine di garantire la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, per la gestione dei canali di segnalazione di applicano i seguenti principi:

- **trippla busta chiusa:** è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante (a meno che non si tratti di segnalazione anonima); la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla

segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" e indirizzata all'OdV mediante posta ordinaria oppure inserita all'interno di apposito box collocato in zona appartata all'interno dei locali della Società, la cui apertura è garantita da sistema con chiave in possesso del solo OdV;

- **incontro diretto:** l'incontro su richiesta del segnalante (che può contattare l'OdV o a mezzo mail o con telefonata) deve svolgersi all'esterno dei locali aziendali, presso lo studio professionale dell'OdV.

Si precisa che, anche alla luce delle indicazioni di segno contrario provenienti dalle Linee Guida pubblicate dall'ANAC il 12.07.2023, la posta elettronica (ordinaria o certificata) non può considerarsi come idoneo canale per le segnalazioni (in forma scritta) non essendo in grado di garantire sufficiente riservatezza a tutela dell'identità del Segnalante.

Tuttavia, si rimette allo stesso Segnalante la scelta se utilizzare i due canali ora illustrati (considerati gli unici adottati ufficialmente dalla Società in quanto idonei a garantirne la riservatezza) o se utilizzare la posta elettronica; di conseguenza, si precisa che verranno prese in considerazione anche le segnalazioni che dovessero pervenire mediante il predetto canale non ufficiale.

4.4.2.5 Segnalazioni anonime

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. La segnalazione anonima è consentita sebbene non raccomandata, in quanto limita la possibilità di interlocuzione con il Segnalante nonché di verificare, in modo adeguato, la fondatezza dei fatti. Le segnalazioni anonime vengono prese in considerazione solo se opportunamente circostanziate e verificabili: gli eventi segnalati, pertanto, devono essere descritti con un grado di dettaglio tale, e riferibili a contesti determinati (indicazione di nomi o qualifiche, di uffici specifici, di eventi particolari, ecc.) da permettere di compiere, in concreto, verifiche sulla fondatezza della segnalazione. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, non si potrà procedere alla fase di accertamento.

4.4.2.6 Procedimento successivo alla segnalazione

Per ogni segnalazione ricevuta, l'OdV:

FASE DI RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE

- entro 7 giorni provvede ad inviare al segnalante, nel caso ne sia nota l'identità, un avviso di ricevimento della segnalazione;
- provvede a protocollare la segnalazione in un autonomo registro riservato;
- può interloquire con il segnalante e richiedere a quest'ultimo integrazioni alla segnalazione, ove necessario, anche convocandolo di persona;
- può, già in questa fase, procedere all'archiviazione delle segnalazioni: manifestamente infondate per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti; dal contenuto generico tale da non consentire la comprensione dei dati; corredate da documentazione non appropriata o inconferente; non rilevanti o vietate;

FASE ISTRUTTORIA

- se non ritiene di archiviare subito, dà seguito alla segnalazione ricevuta, ponendo in essere le più opportune attività istruttorie per un'approfondita verifica dei fatti che ne costituiscono oggetto al fine di:
 - verificare se il segnalante rientra tra i soggetti qualificati
 - verificare se la violazione rientra tra quelle segnalabili
 - verificare la fondatezza della segnalazione
 - valutare l'opportunità di procedere all'archiviazione in caso di segnalazione infondata o non verificabile (i cui contenuti, cioè, non siano sufficienti a verificarne la fondatezza);
- procede, se del caso, all'audizione del soggetto individuato come autore/responsabile della presunta violazione; ove necessario, acquisisce atti e documenti da altri uffici della società, si avvale del loro supporto, coinvolge terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia

compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato (ad esempio, mediante l'oscuramento dei dati personali);

ESITO DELL'INDAGINE INTERNA

- vii. fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'emissione dell'avviso di ricevimento (punto i.) o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, fornendo al segnalante le informazioni relative al seguito che viene dato o si intende dare alla segnalazione;
- viii. in caso di esito positivo degli accertamenti, riscontrata una violazione del Modello o del Codice Etico o una condotta illecita ai sensi del Decreto 231, riporta la segnalazione al vertice aziendale o alle funzioni interessate e propone le conseguenti azioni di miglioramento, sia disciplinari che correttive, quali:
 - sanzioni disciplinari nei confronti del segnalato
 - sanzioni disciplinari al segnalante nel caso di segnalazione infondata, in relazione alla quale venga accertato il dolo o la colpa grave nella consapevole presentazione di false accuse (sul punto, v. *sub* Cap. 5)
 - modifiche del sistema di controllo
 - modifiche/integrazioni al Modello 231;
- ix. si adopera affinché il segnalante sia garantito contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, intimidazione, penalizzazione o ingerenze in genere per il fatto che lo stesso abbia svolto lecitamente un'attività di segnalazione in buona fede;
- x. assicura la riservatezza sull'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge, sull'identità del segnalato, sul contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- xi. provvede alla conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

4.4.2.7 Tutela del segnalante (c.d. whistleblower)

In ossequio alle previsioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 – come modificato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 24/2023 - al fine di offrire massima tutela a colui che effettua una segnalazione, viene tutelata l'identità del segnalante e sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati alla segnalazione.

DIVIETO DI RITORSIONE O DISCRIMINAZIONE

Condizioni per la tutela

La tutela del segnalante da atti ritorsivi/discriminatori è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

- il segnalante, al momento della segnalazione, aveva il fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione oggettivo della normativa (non sono sufficienti, quindi, semplici supposizioni o "voci di corridoio);
- è stata rispettata la disciplina/procedura di utilizzo dei diversi canali.

In difetto di tali condizioni:

- le segnalazioni non rientrano nell'ambito della disciplina di *whistleblowing* e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala;
- analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

Le misure di protezione nei confronti del segnalante non si applicano altresì, e allo stesso è irrogata una sanzione disciplinare, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave¹.

¹ L'ANAC, con le Linee Guida nella versione del 12.07.2023, ha ritenuto opportuno precisare che laddove la sentenza di condanna in primo grado dovesse essere riformata in senso favorevole al segnalante nei successivi gradi di giudizio, quest'ultimo potrà ottenere nuovamente la tutela prevista dalla normativa solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l'assenza della sua responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione commessi con la segnalazione, ovvero della sua responsabilità civile per lo stesso titolo. Analogamente, l'instaurazione di un processo penale per i reati di diffamazione o di calunnia, in seguito

Divieto di atti ritorsivi (art.17)

Il segnalante non può subire alcuna ritorsione come conseguenza della segnalazione.

Per ritorsione si intende "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta un danno ingiusto". La definizione di ritorsione contempla non solo le ipotesi in cui la ritorsione si sia già verificata, ma anche quelle in cui sia soltanto "tentata" oppure "minacciata".

È sanzionata con la **nullità** qualsiasi misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante (quali, a titolo di esempio non esaustivo: licenziamento; sospensione, anche dalla formazione, o misure equivalenti; demansionamento o mancata promozione; trasferimento; riduzione stipendio; modifiche all'orario di lavoro; note di merito negative o referenze negative e ogni altra azione che comporti effetti negativi sui contratti di lavoro; coercizione, intimidazioni, molestie o ostracismo; discriminazioni o qualsiasi trattamento sfavorevole, nonché una serie di altre condotte afflittive, come la richiesta di sottoposizione ad accertamenti medici o psichiatrici, e azioni discriminatorie dalle quali conseguano pregiudizi economici o finanziari).

Il segnalante può comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di avere subito; l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro. Nel caso in cui l'Autorità accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, posti in essere dall'azienda, ne consegue la loro nullità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

La violazione delle misure poste a tutela del segnalante risulta sanzionata dalle previsioni di cui al successivo capitolo "5. Sistema disciplinare".

Protezione dalle ritorsioni (art. 19)

In merito alla fattispecie del licenziamento quale atto ritorsivo nei confronti del *whistleblower*, la norma prevede la sua nullità e il diritto del lavoratore licenziato alla reintegra nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 l. 300/1970 o dell'art. 2 del d.lgs. 23/2015, in ragione della disciplina applicabile al lavoratore. Ai sensi dell'art. 19, co. 4, del Decreto, l'Autorità giudiziaria adita, qualora la ritorsione venga accertata, può adottare tutte le misure necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, quali:

- il risarcimento del danno;
- la reintegrazione nel posto di lavoro;
- l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'art. 17 del Decreto;
- la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione dell'art. 17 del d.lgs. 24/2023.

TUTELA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione o elemento da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il suo consenso espresso, a persone diverse dall'OdV, quale gestore della segnalazione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare che dovesse scaturire dalla segnalazione, l'identità del whistleblower non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità. In tale ipotesi, dovranno essere comunicate al segnalante, sempre previamente, in forma scritta le motivazioni che conducono al disvelamento della sua identità.

alla segnalazione, concluso poi con archiviazione non esclude l'applicazione di tale tutela in favore del segnalante o denunciante. Ciò in quanto l'archiviazione non comporta alcun accertamento di responsabilità penale. Inoltre, tenuto conto che, con riferimento alla responsabilità civile, il danno derivante da reato deve essere stato causato dal convenuto con dolo o colpa grave, la sussistenza della colpa lieve, benché fonte di responsabilità civile accertata dal giudice, non potrà comportare il venir meno della tutela prevista in caso di ritorsioni.

L'OdV si astiene, altresì, dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli perseguiti in ragione delle funzioni attribuite. L'inosservanza di tale obbligo da parte del componente dell'OdV costituisce giusta causa di revoca di quest'ultimo dalla carica.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali del Segnalante avverrà nel rispetto della disciplina di cui al D.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR), esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi ex D.lgs. 231/2001 e di tali dati non verrà svolta alcuna comunicazione e diffusione. In linea con quanto previsto dalla disciplina in parola, il segnalante potrà in ogni caso richiedere all'OdV quale responsabile del trattamento:

- finalità e modalità del trattamento;
- la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati;
- l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione delle operazioni che sono state portate a conoscenza di terzi, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Il segnalante potrà, inoltre, opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ

Non è punibile il soggetto segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nelle modalità richieste.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra è esclusa anche ogni ulteriore responsabilità di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

La responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

4.4.2.8 Comunicazione e diffusione della procedura per le segnalazioni

Al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, il D.Lgs. n. 24/2023 prevede che la Società provveda a comunicare, a tutti i soggetti interessati, i modi e le forme di effettuazione delle stesse.

A tal fine, la Società si impegna a rendere facilmente conoscibili le informazioni relative a: (i) presupposti per effettuare le segnalazioni; (ii) soggetti legittimati; (iii) oggetto delle segnalazioni; (iv) canale interno predisposto, sia scritto che orale; (v) procedura per la gestione della segnalazione, mediante la diffusione del presente Modello (che le contiene) a tutti i destinatari e la sua pubblicazione sul sito internet aziendale, inoltre mediante la pubblicizzazione sugli spazi di affissione sui luoghi di lavoro (*i.e.* bacheche). La Società, inoltre, si impegna ad organizzare periodicamente incontri di comunicazione e formazione sulla tematica del *whistleblowing*.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

L'art. 6, comma 2 lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto stabiliscono espressamente che l'esonero da responsabilità dell'ente (Gruppo) è subordinato, tra l'altro, alla prova dell'avvenuta introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

La definizione di un sistema di sanzioni ha carattere deterrente e rende efficace l'azione svolta dall'Organismo di Vigilanza e ha la finalità di garantire l'effettività del Modello.

La definizione di tale sistema disciplinare è requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità del Gruppo.

Nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto, l'applicazione del sistema disciplinare è indipendente dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria a carico dell'autore materiale dell'illecito.

La violazione delle procedure, dei sistemi di controllo, del Codice Etico e in generale delle specifiche regole di comportamento adottate in attuazione dei principi di riferimento di cui al presente documento da parte dei dipendenti, e in quanto applicabili, dei dirigenti, costituisce sempre illecito disciplinare.

Ciò comporta che ogni notizia di violazione determinerà l'avvio di un procedimento disciplinare. All'autore della violazione verrà comminata una sanzione disciplinare che sarà adeguata alla gravità dell'infrazione. I provvedimenti disciplinari applicabili nei riguardi di costoro, sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL per la piccola e media industria metalmeccanica.

5.1 Principi generali relativi alle sanzioni

Le sanzioni irrogate a fronte delle infrazioni devono, in ogni caso, rispettare il principio di gradualità e di proporzionalità delle medesime rispetto alla gravità delle violazioni commesse.

La determinazione della tipologia, così come dell'entità della sanzione irrogata a seguito della commissione di infrazioni deve essere improntata al rispetto e alla valutazione di quanto segue:

- l'intenzionalità del comportamento da cui è scaturita la violazione;
- la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia dimostrate dall'autore in sede di commissione della violazione, specie in riferimento alla effettiva possibilità di prevedere e/o prevenire l'evento;
- la rilevanza ed eventuali conseguenze della violazione o dell'illecito;
- la posizione del Destinatario all'interno dell'organizzazione del Gruppo specie in considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni;
- eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal Destinatario; tra le circostanze aggravanti, a titolo esemplificativo, sono considerate le precedenti sanzioni disciplinari a carico dello stesso Destinatario nei due anni precedenti la violazione o l'illecito;
- il concorso di più Destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della violazione o dell'illecito.

Le sanzioni ed il relativo iter di contestazione dell'infrazione si differenziano in relazione alla diversa categoria di Destinatario.

5.2 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, esse rientrano tra quelle previste dal CCNL, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori¹ ed eventuali normative speciali applicabili. Attualmente le società facenti parte del Gruppo non hanno, nel proprio Organigramma, dipendenti subordinati. Per tale motivo il presente sistema sanzionatorio non prevede sanzioni in capo a tali figure. Sarà cura dell'OdV inserire nel presente Modello l'eventuale sistema disciplinare sanzionatorio relativo ai dipendenti non apicali nel momento in cui verrà comunicato allo stesso l'assunzione di tali figure.

5.3 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la sua natura eminentemente fiduciaria. Il comportamento del dirigente si riflette infatti non solo all'interno delle singole società del Gruppo, ma anche all'esterno, in termini di immagine nei confronti del mercato e, in generale, riguardo ai diversi portatori di interesse. Eventuali infrazioni poste in essere da dirigenti del Gruppo, in virtù del particolare rapporto di fiducia esistente tra gli stessi e la Società, saranno sanzionate con i provvedimenti disciplinari (1) ritenuti più

idonei al singolo caso nel rispetto delle previsioni di legge e contrattuali, e in considerazione del fatto che le suddette violazioni costituiscono, in ogni caso, inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Laddove il comportamento dei dirigenti risultasse gravemente pregiudizievole, per la società, la stessa potrà valutare se in conseguenza del predetto comportamento permanga il requisito fondamentale della fiducia insita nel rapporto di lavoro dirigenziale e procedere, in caso contrario, alla risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 2118 c.c.

- (1) *Sanzioni disciplinari.* Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

5.4 Sanzioni applicabili ai vertici aziendali e al Collegio Sindacale

Ai fini del D.lgs. 231/2001, nell'attuale organizzazione dell'Ente sono considerati vertici aziendali i membri del Consiglio di Amministrazione e i Consiglieri Delegati.

In caso di violazione delle disposizioni da parte dei vertici aziendali, o dei membri del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. Nei casi più gravi l'Assemblea dei soci, debitamente informata, potrà procedere anche alla revoca della carica e/o dell'incarico attribuito agli amministratori ed ai sindaci; il Consiglio di Amministrazione potrà revocare le deleghe attribuite ai Consiglieri Delegati.

5.5 Misure nei confronti dei soggetti esterni

Ogni comportamento posto in essere dai soggetti esterni (i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, nonché i fornitori e i partner, anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) in contrasto con le linee di condotta del Codice Etico e dei Modelli della Società potrà determinare, secondo quanto disposto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o nei contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società.

A tale fine, la società avrà riguardo di inserire nei testi dei contratti e delle convenzioni con i soggetti esterni apposita clausola di salvaguardia per la realizzazione della presente finalità.

6. ILLUSTRAZIONE DEI REATI INDIVIDUATI NEI SINGOLI PROCESSI SENSIBILI DEL GRUPPO

Ai fini di una maggior comprensione della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di seguito sono elencati e in parte descritti per linee essenziali, i reati la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla società, può ingenerare responsabilità della società medesima.

6.1 Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del Decreto)

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico – art. 24, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo modificato dalla L. 161/2017)
- Malversazione di erogazioni pubbliche - art. 316 bis c.p.
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche - art. 316 ter c.p.
- Truffa - art. 640 c.p.
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - art. 640 bis c.p.
- Frode informatica - art. 640 ter c.p. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012] Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

Si tratta dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, contemplati agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001. I reati considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti, diretti o indiretti, con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da comprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri).

Vengono pertanto definite aree a rischio tutte quelle aree aziendali del Gruppo che per lo svolgimento della propria attività intrattengono rapporti con le pubbliche amministrazioni. Aree di Supporto vengono definite quelle aree di attività aziendale che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi e che pertanto, pur non intrattenendo rapporti con la Pubblica Amministrazione, possono supportare la commissione di reati.

Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

La condotta incriminata consiste nel ricorrere ad artifici o raggiri su circostanze che devono essere rese note, tale da indurre in errore chiunque ed arrecare un danno dello Stato, ad altro Ente pubblico o all'Unione Europea, ottenendo indebitamente un profitto, per sé o per altri. Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, contenenti informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa, qualora proprio in conseguenza di tali documenti la Pubblica Amministrazione aggiudichi la gara alla società. Si pensi, ancora, alla trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all'invio ad enti previdenziali, amministrazioni locali o ripartizioni di queste di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione da parte della società.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto **contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati** ovvero altre **erogazioni dello stesso tipo**, comunque denominate, erogati dallo Stato, dagli altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Quanto all'oggetto materiale del reato, si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che possono avere carattere periodico o *una tantum*, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'*an* o al *quantum* o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

In ogni caso, le norme prendono in considerazione tutte le erogazioni di denaro caratterizzate da un vantaggio rispetto alle condizioni praticate dal mercato.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici, finalizzati, ad esempio, ad esempio, alla ricerca o a sostenere l'occupazione, o ancora alla realizzazione di progetti di rilevanza pubblica.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)

La condotta sanzionata penalmente consiste nell'aver mutato la destinazione di finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, ricevuti per uno specifico fine o per una specifica attività dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione Europea. Il delitto in esame, si consuma anche se solo una parte dei fondi ricevuti, viene distratta ad altri fini. Si pensi alla richiesta e all'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione presso la società di personale appartenente a categorie privilegiate, ovvero alla ristrutturazione di immobili danneggiati in occasione di calamità naturali che, una volta conseguito, non venga destinato a dette finalità.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

La fattispecie di reato si realizza nei casi in cui la società (anche tramite un soggetto esterno alla stessa) mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua per sé o per altri, senza averne diritto, contributi, **sovvenzioni**, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316bis), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, in quanto il momento consumativi del reato è successivo all'ottenimento delle erogazioni.

Va evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.).

Ad esempio, si ricadrebbe nella fattispecie in esame se un dipendente, per far ottenere un finanziamento alla società da cui dipende o dal'altra collegata, attestasse circostanze non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione, raggiungendo l'obiettivo di far ottenere alla società il finanziamento.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640ter, comma 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro Ente pubblico.

L'interferenza può realizzarsi in varie forme: in fase di raccolta ed inserimento dei dati, in fase di elaborazione, in fase di emissione. In tutti questi casi l'intervento avviene sulla memoria di un elaboratore sul cui corretto funzionamento l'autore materiale del reato interferisce in modo da ricavarne un indebito arricchimento in danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un Ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla pubblica amministrazione.

Nozione di pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio (artt. 357 e 358, 322bis c.p.)

Preliminare all'analisi dei delitti di concussione e corruzione è la delimitazione delle nozioni di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, soggetti attivi di detti reati

Vengono definiti "pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", precisandosi che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Più in particolare:

▪ la funzione legislativa è l'attività svolta dagli organi pubblici (Parlamento, Regioni e Governo) che, secondo la Costituzione italiana, hanno il potere di emanare atti aventi valore di legge;

▪ la funzione giudiziaria è l'attività svolta dagli organi giudiziari (civili, penali e amministrativi) e dai loro ausiliari (cancelliere, segretario, perito, interprete, ecc.), per l'applicazione della legge al caso concreto;

▪ la funzione amministrativa è disciplinata da norme di diritto pubblico ed atti autoritativi, e si manifesta attraverso l'esercizio dei seguenti poteri:

- potere di formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione (ad es.: sindaco o assessore di un comune, componenti di commissioni di gare di appalto, dirigenti di aziende pubbliche, ecc.);
- potere autoritativo, che comporta cioè l'esercizio di potestà attraverso i quali si esplica il rapporto di supremazia della pubblica amministrazione nei confronti dei privati cittadini (ad esempio, gli appartenenti alle forze dell'ordine, i componenti delle commissioni di collaudo di lavori eseguiti per un Ente pubblico, i funzionari degli organismi di vigilanza – Banca d'Italia e Consob – ecc.);
- potere certificativo, e cioè redigere documentazione alla quale l'ordinamento giuridico attribuisce efficacia probatoria privilegiata (ad es. notai).

Sono invece definiti "incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", tale dovendosi intendere "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, ecc.).

Non sono considerate pubblico servizio le attività che, pur disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, consistono tuttavia nello svolgimento di semplici mansioni di ordine o nella prestazione di opera meramente materiale (cioè attività di prevalente natura applicativa od esecutiva, non comportanti alcuna autonomia o discrezionalità o che prevedono unicamente il dispiegamento di energia fisica: ad esempio, operatore ecologico, dipendente comunale addetto alla sepoltura di salme ecc.).

Tali disposizioni individuano la figura del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio non con riferimento al criterio della appartenenza o dipendenza da un Ente pubblico, ma con riferimento alla natura dell'attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, pubblica funzione e pubblico servizio.

Anche un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione può dunque rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, quando eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 c.p. (ad es. vedasi, dipendenti di istituti bancari ai quali siano affidate mansioni rientranti nel "pubblico servizio", ecc.).

Inoltre, l'art. 322 bis estende la punibilità dei reati di corruzione e di concussione e di altri reati contro la PA anche alle ipotesi in cui l'illecito coinvolga:

- un membro della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- un funzionario, agente operante presso le Comunità europee o un soggetto che svolga funzioni equivalenti;
- un soggetto che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolge funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio;
- un soggetto che esercita funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e dell'incaricato di pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri non appartenenti all'Unione europea od organizzazioni pubbliche internazionali.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità.

La differenza tra la condotta concussoria del pubblico ufficiale e la condotta corrotta di cui agli artt. 318 e 319 c.p., del medesimo non sta, come sovente si pensa, nel chi prenda l'iniziativa dell'offerta-richiesta di denaro, ma nella posizione di supremazia incontrastabile del pubblico ufficiale che viene a trovarsi per ragioni ulteriori rispetto ai pubblici poteri che possiede, in condizione di abusarne prevaricando sul privato senza che a questi residuino possibilità di autodifesa.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

Il reato si configura altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico agente.

Il reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Questa fattispecie si realizza quando "salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità".

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni dell'art. 319 c.p., si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 c.p., si applicano anche alla persona incaricata di pubblico servizio, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato, vale a dire di soggetto legato alla Pubblica Amministrazione da normale rapporto di impiego.

Delitti del corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, 319 e 319 bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità. Vale a dire che colui che corrompe commette un'autonoma fattispecie di reato rispetto a quella posta in essere dal pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio che si è lasciato corrompere nei modi e con le condotte di cui agli artt. sopra richiamati).

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tiene il comportamento incriminato come illustrato all'art. 321 c.p. (cioè attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli. Tale situazione è configurabile nell'ipotesi in cui all'offerta avanzata ad un funzionario per garantirsi l'aggiudicazione di una gara, consegua il rifiuto del funzionario stesso.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Tale fattispecie si realizza nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma non distingue come possibili autori del reato, tra pubblici ufficiali di diversa specie.

Tale condotta è ipotizzabile ad esempio, nel caso in cui la società sia implicata in un procedimento civile o penale e, al fine di ottenere per sé un vantaggio, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione. Potrebbe ad esempio accadere che si corrompa un cancelliere del Tribunale affinché accetti, seppur fuori termine, delle memorie e delle produzioni documentali, consentendo in tal modo di superare i limiti temporali previsti dai codici di procedura, a tutto vantaggio della propria difesa.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire cinquemila a ventimila. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Si tratta, pertanto, di applicare misure di prevenzione e controllo dei reati realizzabili nei rapporti con la P.A. e vale la pena osservare come questa fattispecie contribuisca, di fatto, ad estendere il perimetro delle attività a rischio nei rapporti con la P.A. interessando, tra le altre, anche le fasi prodromiche allo svolgimento delle gare pubbliche. Tale reato presupposto, pertanto, sembra destinato a collocarsi come le fattispecie già introdotte all'art. 24 D.Lgs.231/2001, nel solco delle aree di rischio già compiutamente affrontate dai sistemi di prevenzione e controllo esistenti.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art 353 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Si tratta, pertanto, di applicare misure di prevenzione e controllo dei reati realizzabili nei rapporti con la P.A. e vale la pena osservare come questa fattispecie contribuisca, di fatto, ad estendere il perimetro delle attività a rischio nei rapporti con la P.A. interessando, tra le altre, anche le fasi prodromiche allo

svolgimento delle gare pubbliche. Tale reato presupposto, pertanto, sembra destinato a collocarsi come le fattispecie già introdotte all'art. 24 D.Lgs.231/2001, nel solco delle aree di rischio già compiutamente affrontate dai sistemi di prevenzione e controllo esistenti.

6.2 Reati Societari (art. 25 -ter del Decreto)

Al fine di una migliore comprensione della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di seguito sono descritti, per tratti essenziali, i reati la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla società, può ingenerare responsabilità delle singole società del Gruppo.

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

Di seguito si riporta una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'art. 25-ter e 25-sexies del Decreto.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Il reato di false comunicazioni sociali è sanzionato da due diverse disposizioni del codice civile la cui condotta tipica coincide quasi totalmente, ma si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori. La prima (art. 2621 c.c.) è una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; la seconda (art. 2622 c.c.) è costruita come un reato di danno. Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazioni, non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si sottolinea che:

nella nozione di "comunicazione sociale" rientrano tutte le comunicazioni previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, compresi il progetto di bilancio, le relazioni, i documenti da pubblicare ai sensi degli artt. 2501 *ter*-2504 *novies* c.c. in caso di fusione o scissione, ovvero in caso di acconti sui dividendi, a norma dell'art. 2433 *bis* c.c.;

1- l'esposizione di fatti non rispondenti al vero o l'occultamento di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge può essere realizzata non solo attraverso la materiale alterazione dei dati contabili, ma anche attraverso una valutazione estimativa artificiosa di beni o valori inseriti in dette comunicazioni (si pensi, a titolo di esempio a valutazioni estimative in materia di immobilizzazioni materiali o finanziarie che fanno parte del patrimonio della società, compiute in difformità dai criteri indicati nella relazione o da quelli previsti dalla legge oppure sulla base di parametri comunque irragionevoli);

2- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;

3- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta;
nelle due ipotesi da ultimo menzionate – c.d. falso sottosoglia o penalmente non rilevante – al contravventore è comunque applicata la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla direzione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa;
la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Si ricorda poi che la Legge n. 262 del 2005 (c.d. legge sul risparmio) ha introdotto una circostanza aggravante per l'ipotesi in cui dalla falsità derivi un documento ad un numero rilevante di risparmiatori indotti ad operare scelte di investimento sulla base delle informazioni riportate nelle scritture sociali. I soggetti attivi del reato sono amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla relazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi di cd. "reato propri").

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

La fattispecie consiste nell'impedire o ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione, attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, può comportare la responsabilità dell'Ente solo nell'ipotesi in cui la condotta abbia causato un danno.

E' bene sottolineare che la fattispecie in esame si configura non solo quando, attraverso l'occultamento di documenti o attraverso altri idonei artifici siano impedito le predette attività, ma anche quando siano soltanto ostacolate.

A titolo esemplificativo vengono in considerazione le attività poste in essere dai componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché dai dipendenti che prestino collaborazione a questi ultimi, che possono avere influenza sulle iniziative e sulle attività di controllo spettanti ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato si configura quando si proceda, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione dei conferimenti ai soci, anche in forma simulata, o alla liberazione dei soci stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o della liberazione possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art.110 c.p., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato si realizza attraverso la ripartizione, da parte degli amministratori, di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero attraverso la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art.110 c.p., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si perfeziona quando gli amministratori, fuori dai casi consentiti dalla legge, procedano all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote della società o della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. E' configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante siano da questi ultimi effettuate su istigazione dei primi.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione da parte degli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni che cagionino danno ai creditori. A titolo esemplificativo, sono condotte penalmente rilevanti l'esecuzione della delibera di riduzione del capitale sociale nonostante l'opposizione dei creditori sociali.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629- bis c.c.)

La fattispecie si concretizza quando un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società, violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

In particolare, l'art. 2391 c.c. impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare agli altri membri del consiglio e ai sindaci, ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato si configura quando gli amministratori o i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, oppure quando vengano sottoscritte reciprocamente azioni o quote o ancora quando vengano sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione, da parte dei liquidatori, di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Il reato è punibile a querela della persona offesa. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)

Questa fattispecie si realizza quando salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società,

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Questa ipotesi criminosa si realizza quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La fattispecie si concretizza nella punibilità di determinate condotte poste in essere da chiunque, idonee a causare un'alterazione sensibile nel prezzo degli strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in mercati regolamentati, ovvero a menomare la fiducia riposta dal pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari

Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso:

- l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge al fine di ostacolarne le funzioni di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione finanziaria, economica, patrimoniale dei sottoposti alla vigilanza;
- l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e inerenti la situazione medesima.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

Con il D. Lgs. n. 19/2023 il legislatore ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che, a sua volta, ha modificato la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

In particolare, l'art. 29 del decreto prevede che, in caso di fusione transfrontaliera, su richiesta della società italiana partecipante all'operazione, il notaio rilascia un certificato preliminare attestante il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione; alla richiesta sono allegati una serie di documenti, informazioni e dichiarazioni elencate dalla stessa disposizione. Ebbene, ai sensi dell'art. 54 del decreto 19/2023, assume rilevanza penale la condotta di chi, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del suddetto certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti. Il dolo richiesto è quello specifico, essendo necessario che l'autore del reato abbia agito al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 del decreto.

6.3 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, d.lgs. 231/01)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-septies che aggiunge all'elenco degli illeciti presupposto della responsabilità degli Enti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, se commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Finalità della citata Legge è quella di fornire più efficaci mezzi di prevenzione e repressione in relazione alla recrudescenza del fenomeno degli incidenti sul lavoro ed alla esigenza di tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori e della sicurezza degli ambienti lavorativi.

Si fornisce qui di seguito una sintetica descrizione dei reati sopra menzionati.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.)

Le condotte punite dalle due fattispecie consistono nel cagionare per colpa, rispettivamente, la morte oppure una lesione dalla quale deriva una malattia, nel corpo o nella mente, grave o gravissima.

Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo; per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Ai sensi del predetto art. 25-septies del Decreto, entrambe le condotte devono essere caratterizzate dalla violazione delle norme dettate ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Vengono a tal proposito in considerazione molteplici leggi speciali, tra le quali, fondamentalmente: il D.P.R. 27.4.1955 n. 547 in tema di prevenzione degli infortuni; il D.P.R. 19.3.1956 n. 303 che disciplina l'igiene del lavoro; il D. Lgs. 19.9.1994 n. 626 contenente norme generali sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; il D.P.R. 19.12.1994 n. 758; il D. Lgs. 14.8.1996 n. 494 in tema di sicurezza dei cantieri. Tali normative sono confluite nel D.Lgs 81/2008 (riassetto e riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori) e successive norme attuative.

A completamento del corpo normativo delineato dalle specifiche misure di prevenzione prescritte dalle leggi speciali si colloca la più generale previsione di cui all'art. 2087 del codice civile, in forza della quale il datore di lavoro deve adottare le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori.

Va infine tenuto presente che la giurisprudenza ritiene che i reati in questione siano imputabili al datore di lavoro anche qualora la persona offesa non sia un lavoratore, ma un estraneo, purché la sua presenza sul luogo di lavoro al momento dell'infortunio non abbia caratteri di anormalità ed eccezionalità.

6.4 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del decreto)

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Si descrivono brevemente qui di seguito le principali fattispecie richiamate

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare. Occorre comunque precisare che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un profitto;
- il reato può altresì configurarsi quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolarne l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma va interpretata (così come il reato di ricettazione) come volta a punire coloro che – consapevoli della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità – compiano le operazioni descritte, col risultato di rendere più difficile la scoperta dell'origine illecita dei beni considerati.

Non è richiesto invece, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento.

Occorre inoltre precisare che il reato può altresì configurarsi quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, al di fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio) del c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Il delitto in esame si pone come finalità principale quella di evitare che il cosiddetto "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione e trasformato in denaro pulito tramite la commissione dei reati di ricettazione e riciclaggio, possa trovare un legittimo impiego. Di conseguenza per la configurazione del reato è necessario che il soggetto non sia già complice del reato di ricettazione o riciclaggio, bensì impiega tali capitali, seppur emendati dal vizio di origine, in attività economiche o finanziarie, purché sia consapevole della provenienza illecita di tali beni. Occorre inoltre precisare che il reato può altresì configurarsi quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Auto-riciclaggio (art. 648-ter-1 c.p.)

L'auto-riciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

Il Decreto attuativo della Direttiva 2018/1673/UE (D.Lgs. n. 195/2021), sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, pubblicato in GU il 30 novembre ed entrato in vigore dal 15 dicembre 2021, ha previsto: **i)** modifiche in termini di estensione delle fattispecie ai delitti colposi e alle contravvenzioni, punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi; **ii)** la rimodulazione sanzionatoria delle fattispecie con l'introduzione di nuove circostanze aggravanti (esercizio di attività professionale per i fatti di ricettazione) e attenuanti (provenienza del denaro o delle cose da contravvenzione, particolare tenuità dei fatti di ricettazione).

Delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni. Tale reato presupposto, come i precedenti, sembra destinato a collocarsi come le fattispecie già introdotte all'art. 25

D.Lgs.231/2001, nel solco delle aree di rischio già compiutamente affrontate dai sistemi di prevenzione e controllo esistenti.

6.5 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART.25 OCITIES.1 DEL DECRETO)

Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter c.p.)

Il delitto è realizzato da chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Il delitto è commesso da chiunque utilizzi o metta a disposizione di altri con qualsiasi mezzo strumenti o programmi informatici atti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dal contante.

Frode informatica (art.640 ter c.p)

L'illecito è commesso alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

6.6 REATI AMBIENTALI (art. 25 undecies del Decreto)

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260) - articolo abrogato dal D.Lgs 21/2018 e sostituito dall'art. 452 quaterdecies c.p.
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

Si descrivono brevemente qui di seguito le principali fattispecie richiamate

Reati concernenti specie animali o vegetali selvatiche protette o habitat protetti (artt. 727-bis e 733-bis c.p.)

Sono punite le condotte di prelievo, possesso, uccisione o distruzione di esemplari appartenenti a specie animali o vegetali selvatiche protette, fuori dei casi consentiti dalla legge e salvo che si tratti di danni considerati trascurabili, per quantità di esemplari o per impatto sullo stato di conservazione della specie. E' altresì punita la condotta di distruzione o di deterioramento tale da compromettere lo stato di conservazione di un habitat situato all'interno di un sito protetto. Le norme comunitarie elencano le specie animali o vegetali protette e individuano le caratteristiche che impongono la classificazione da parte della legge nazionale di un habitat naturale o di specie come zona a tutela speciale o zona speciale di conservazione.

Violazioni della disciplina degli scarichi (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, C. A.)

L'art. 137 C. A. punisce una serie di violazioni della disciplina degli scarichi ed in particolare: gli scarichi senza autorizzazione di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose, oppure in difformità delle prescrizioni dell'autorizzazione o nonostante la sua sospensione o revoca, nonché gli scarichi di sostanze pericolose oltre i valori limite; le violazioni dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo fuori dalle ipotesi ammesse dagli artt. 103 e 104 C.A..

Infine, sono sanzionate le violazioni dei divieti di scarichi in mare effettuati da navi o aerei di sostanze pericolose previste dalle convenzioni internazionali, salvo che si tratti di scarichi di quantità rapidamente biodegradabili, per i quali sia stata rilasciata una preventiva autorizzazione dalle competenti autorità.

Violazioni della disciplina sulla gestione dei rifiuti (art. 256, commi 1, 3, 5 e comma 6, 1° periodo, C.A.)

Le condotte punite consistono nella raccolta, trasporto, recupero, smaltimento commercio o intermediazione di rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni all'Albo nazionale gestori ambientali e comunicazioni alle competenti autorità, oppure in difformità delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni o impartite dalle autorità o in carenza dei requisiti prescritti.

Sono altresì punite le attività di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, di miscelazione di rifiuti pericolosi di diverso genere tra di loro o con rifiuti non pericolosi e di deposito di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, per quantitativi superiori a 200 litri o equivalenti.

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee (art. 257, commi 1 e 2, C. A.)

La norma punisce chi avendo cagionato l'inquinamento in oggetto non provvede alle dovute comunicazioni alle competenti autorità e alla bonifica del sito ai sensi dell'art. 242 C. A..

Falso in certificato di analisi rifiuti (art. 258, comma 4, 2° periodo, C. A.)

Commette il delitto in questione chi fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti riportate in un certificato di analisi dei rifiuti e chi utilizza il certificato falso per il trasporto dei rifiuti.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, C. A.)

La norma punisce chi effettua una spedizione di rifiuti transfrontaliera in violazione del Regolamento CE n. 259/93, che peraltro è stato abrogato e sostituito dal Regolamento CE n. 1013/2006.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2, C. A.)

Tale delitto è commesso da chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Deve trattarsi di fatti non episodici, ma di attività continuative, per lo svolgimento delle quali siano stati predisposti appositi mezzi ed organizzazione. E' prevista un'aggravante di pena per il caso di rifiuti altamente radioattivi.

Falsità nella tracciabilità dei rifiuti mediante il SISTRI (art. 260-bis, comma 6 – comma 7, 2° e 3° periodo - comma 8, C. A.)

Al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI2, partecipano obbligatoriamente o su base volontaria, secondo i criteri di cui all'art. 188-ter C.A., i produttori di rifiuti e gli altri soggetti che intervengono nella loro gestione (commercianti, intermediari, consorzi di recupero o riciclaggio, soggetti che compiono operazioni di recupero o di smaltimento, trasportatori). In tale contesto sono puniti i delitti consistenti nel fornire false indicazioni sulla natura e sulle caratteristiche di rifiuti al

2 Il SISTRI e l'art. 260-bis C.A. sono stati in un primo tempo abrogati dal D.L. n. 138/2011 e quindi ripristinati dalla L. n. 148/2011. Il SISTRI sarà operativo dal 9/2/2012, fatta eccezione per i produttori di rifiuti con massimo dieci dipendenti, per i quali la data di entrata in vigore, ancora da fissarsi, non potrà essere anteriore all'1/6/2012. Con decreto ministeriale dovranno essere individuati quei rifiuti che, ai fini SISTRI, saranno da considerare rifiuti speciali non pericolosi; al riguardo si precisa che ai sensi dell'art. 188-ter C.A. il SISTRI non è obbligatorio per i produttori di talune categorie di rifiuti speciali non pericolosi che abbiano non più di dieci dipendenti. fine della predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti da inserire in SISTRI, nell'inserire nel sistema un certificato falso o nell'utilizzare tale certificato per il trasporto dei rifiuti.

E' altresì punito il trasportatore che accompagna il trasporto con una copia cartacea fraudolentemente alterata della scheda SISTRI compilata per la movimentazione dei rifiuti.

Violazioni della disciplina delle emissioni in atmosfera (art. 279, comma 5, C. A.)

La norma punisce le emissioni in atmosfera compiute nell'esercizio di uno stabilimento, superiori ai valori limite stabiliti dalla legge o fissati nelle autorizzazioni o prescrizioni delle competenti autorità, quando siano superati anche i valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Violazioni in tema di commercio e detenzione di animali o vegetali in via di estinzione o di mammiferi e rettili pericolosi (L. n. 150/1992, art. 1, commi 1 e 2 - art. 2, commi 1 e 2 - art. 3-bis comma 1 - art. 6, comma 4)

Gli illeciti consistono nell'importazione, esportazione, trasporto, detenzione di esemplari di animali o di vegetali in violazione delle disposizioni comunitarie e internazionali che impongono particolari autorizzazioni, licenze e certificazioni doganali, e nella falsificazione o alterazione dei predetti documenti. La legge vieta altresì la detenzione di mammiferi e rettili pericolosi individuati da decreti ministeriali.

Divieti concernenti le sostanze lesive dell'ozono stratosferico (L. n. 549/1993, art. 3, comma 6)

La legge vieta il commercio, l'utilizzo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione di sostanze lesive dell'ozono atmosferico dalla stessa elencate.

Inquinamento provocato dalle navi (D. Lgs. n. 202/2007, artt. 8 e 9)

La norma sanziona i comandanti delle navi, i membri dell'equipaggio, i proprietari e gli armatori che dolosamente o colposamente sversano in mare idrocarburi o sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa, fatte salve le deroghe previste.

6.7 I REATI TRIBUTARI (art. 25 quiquiesdecies)

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, D-Lgs. 74/2000;
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, D-Lgs. 74/2000;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, D-Lgs. 74/2000;
- delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, D-Lgs. 74/2000;
- delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, D-Lgs. 74/2000;
- delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, D-Lgs. 74/2000;
- delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, D-Lgs. 74/2000.
- dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 75/2000),
- omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 75/2000).

6.8 I REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24 bis)

- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Il Decreto Legge 21 settembre 2019 n.105 (in Gazz. Uff., 21 settembre 2019, n. 222). - Decreto convertito con modificazioni, dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133. - Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (SICUREZZA CIBERNETICA), ha esteso il catalogo dei reati presupposti, con una modifica dell'art. 24bis D.lgs. n. 231/2001. Infatti diviene reato presupposto della responsabilità degli enti l'art. 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 che recita:

"11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, e' punito con la reclusione da uno a tre anni [e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote] ". Con riferimento al reato in oggetto è stata approfondita la sottoponibilità della Società al perimetro di sicurezza cibernetico disciplinato dal recente decreto per giungere alla conclusione che la realtà informatica non rientra tra quelle oggetto della suddetta norma. In ogni qual caso dovesse pervenire una richiesta o essere esperita un'attività di vigilanza da parte degli organi di controllo istituiti dalla norma, si applicheranno tutti i presidi esistenti di obbligo di informativa e trasparenza nei confronti degli organi di controllo, regolatorio e di vigilanza.

6.9 REATI DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA (art. 25 decies)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)

7. I PRINCIPI ORGANIZZATIVI

7.1 Il sistema organizzativo generale

Le società del Gruppo devono essere dotate di strumenti organizzativi (organigrammi, procedure, comunicazioni organizzative ecc.) improntati ai seguenti principi generali:

- chiara descrizione delle linee di riporto;
- trasparenza, conoscibilità e pubblicità dei poteri attribuiti sia all'interno della società che nei confronti dei terzi interessati
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- separazione, all'interno di ogni processo, tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo;
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguato livello di formalizzazione;

In particolare:

- l'organigramma aziendale e gli ambiti di responsabilità delle funzioni aziendali devono essere definite in modo chiaro e preciso, attraverso appositi ordini di servizio e resi disponibili ai dipendenti;
- devono essere definite apposite *policies* e procedure operative atte a regolare, tra l'altro, i processi di selezione e qualifica dei principali fornitori aziendali; i processi di affidamento degli incarichi in base ad appositi criteri di valutazione; i processi di gestione del primo contatto e delle attività commerciali nei confronti di eventuali clienti pubblici, di gestione delle gare indette dalle singole società del Gruppo; di gestione dei rapporti istituzionali o occasionali con soggetti della P.A.;
- devono essere divise per fasi e distribuite tra più funzioni le attività di selezione dei fornitori in senso ampio, di fruizione di beni e servizi; di verifica del rispetto delle condizioni contrattuali all'atto della predisposizione/ricevimento di fatture, di gestione delle spese di rappresentanza e degli omaggi e le altre attività a rischio di reato;
- devono essere previsti con chiarezza e precisione ruoli e compiti dei responsabili di ciascuna area a rischio, cui conferire potere di direzione, impulso e coordinamento delle funzioni.

7.2 Il sistema di deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di certezza ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione dell'attività aziendale. Per delega si intende l'atto di attribuzioni di compiti e funzioni; per procura il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un singolo il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema di cui sopra sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono, per conto delle singole società del Gruppo, rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- ad ogni procura che comporti il potere di rappresentanza della società nei confronti di terzi, deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico i poteri del delegato precisandone i limiti; il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente; al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite; la procura deve prevedere in modo esplicito, i casi di decadenza dai poteri conferiti (es. revoca, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per le quali la procura era stata conferita ecc.);
- aggiornamento tempestivo delle deleghe e delle procure;

L'O.d.V. verifica periodicamente il sistema delle deleghe e procure in vigore, nelle diverse società, e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative.

7.3 Principi generali di comportamento.

Gli organi sociali e i Dirigenti delle società del Gruppo – in via diretta - i lavoratori dipendenti, i consulenti e partner-limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici di comportamento, sono tenuti ad osservare i principi generali che di seguito si riportano:

- osservanza di tutte le leggi e regolamenti disciplinanti l'attività aziendale, con particolare riferimento a quelle attività che comportano contatti con la P.A.;
- rapporti basati su criteri di correttezza e trasparenza nei confronti della PA;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base dei criteri di cui sopra che garantiscano il buon andamento della funzione e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.
- Alla luce di quanto sopra è vietato:
- porre in essere comportamenti che integrino direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- violare le regole contenute nelle procedure del presente Modello;
- violare i principi e le regole previste nel Codice Etico.

In particolare è fatto divieto di:

- distribuire regali e omaggi al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia). E' vietata qualunque forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri o ai loro familiari, che possa

influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre un qualsiasi vantaggio alle società del Gruppo. Gli omaggi consentiti si devono caratterizzare per l'esiguità del loro valore. I regali offerti - eccetto quelli di modico valore - devono essere documentati per consentire opportune verifiche da parte dell'O.d.V. (le liberalità aventi carattere benefico o culturale, saranno disposte sulla base di specifica procedura);

- effettuare elargizioni di denaro a funzionari pubblici;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della P.A. italiana o estera che possano determinare le medesime conseguenze previste al precedente punto;
- effettuare prestazioni o compensi a favore di consulenti e partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi o altri vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia. Chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite è tenuto a darne comunicazione all'O.d.V.;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti agevolati o in generale tali da indurre in errore e arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazione, contributo, finanziamento, per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti.

8. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

8.1 Parte I - Disposizioni generali

8.1.1 Adozione, attuazione, aggiornamento, diffusione

Il sistema organizzativo di ogni singola società del Gruppo è mirato a garantire lo svolgimento delle attività aziendali nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice Etico adottato dal Consiglio di Amministrazione della Green Utility Spa.

Nell'ottica della pianificazione e gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, le società hanno attuato le misure organizzative, di gestione e di controllo descritte nel presente documento, di seguito indicato come Modello, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Green Utility Spa in conformità alle indicazioni di massima contenute nelle linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo delle linee guida di Confindustria.

Per prevenire il rischio di commissione di reati dai quali possa derivare la responsabilità dell'Impresa ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, il Modello prevede:

- l'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni per le singole società del Gruppo in relazione ai reati da prevenire;
- obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello è sottoposto a verifica periodica e viene modificato nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni o si verificano mutamenti dell'organizzazione o delle attività del Gruppo, ovvero delle norme di riferimento.

E' fatto obbligo a chiunque operi nelle società del Gruppo o collabori con esse di attenersi alle pertinenti prescrizioni del Modello, ed in specie di osservare gli obblighi informativi dettati per consentire il controllo della conformità dell'operato alle prescrizioni stesse.

Copia del Modello, dei documenti ad esso allegati e dei suoi aggiornamenti è depositata presso la sede legale della società sita in Roma, Via Ennio Quirino Visconti, 20 ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla.

Green Utility Spa provvede a notificare a ciascun soggetto tenuto a rispettare il Modello le pertinenti prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione.

8.1.2 Individuazione delle attività a rischio di commissione di reati

In relazione alle attività svolte dalle società destinatarie del presente Modello, a seguito della specifica analisi dei rischi svolta come descritto nella parte generale, sono state individuate e descritte le aree nel cui ambito si possono manifestare fattori di rischio relativi alla commissione di violazioni delle norme penali indicate dal d.lgs. n. 231 del 2001 o, in generale, dal Codice Etico.

8.1.3 Processi sensibili relativi alle aree a rischio

Sono individuati i seguenti processi sensibili, comuni allo svolgimento delle diverse attività aziendali:

- Processo di approvvigionamento;
- processo industriale;
- processo finanziario;
- processo amministrativo e di gestione delle operazioni straordinarie.

Il Modello prescrive, per ciascun processo sensibile individuato, le modalità di svolgimento delle relative attività ed indica, ove rilevanti, le specifiche procedure cui attenersi, prevedendo in particolare:

- i protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni;
- le modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- gli obblighi di informazione agli Organismi di Vigilanza.

8.1.4 Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni

In ragione della modesta articolazione delle attività e della semplicità delle organizzazioni delle singole società del Gruppo, le stesse adottano un conseguente sistema di deleghe di poteri e funzioni. Ogni delega, formalizzata e accettata dal delegato, prevede in termini espliciti e specifici l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza, assicurando al delegato l'autonomia ed i poteri necessari per lo svolgimento della funzione.

I diversi Organigramma delle singole società, con l'indicazione delle funzioni attribuite a ciascuna posizione, vengono aggiornati in occasione di ogni sua variazione significativa.

Con riferimento alle attività relative ai processi sensibili espressamente individuate, il Modello prevede protocolli specifici contenenti la descrizione formalizzata:

- delle procedure interne per l'assunzione e l'attuazione delle decisioni di gestione, con l'indicazione delle modalità relative e dei soggetti titolari delle funzioni, competenze e responsabilità;
- delle modalità di documentazione e di conservazione degli atti delle procedure, in modo da assicurare trasparenza e verificabilità delle stesse;
- delle modalità di controllo della conformità tra le procedure previste e la loro attuazione e documentazione.

Sono stabiliti limiti all'autonomia decisionale per l'impiego delle risorse finanziarie, mediante fissazione di puntuali soglie quantitative come descritto nei diversi protocolli.

Il superamento dei limiti quantitativi di cui al punto precedente può avere luogo nel rispetto delle procedure di autorizzazione e di rappresentanza stabilite.

Deroghe ai protocolli e alle procedure previsti nel Modello sono ammesse in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione delle stesse. La deroga, con l'espressa indicazione della sua ragione, è immediatamente comunicata all'Organismo di vigilanza.

I protocolli sono aggiornati anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

8.1.5 Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Con riferimento alle attività relative ai processi sensibili espressamente individuate, il Modello prevede specifiche modalità di gestione delle risorse finanziarie.

Le modalità di gestione assicurano la separazione e l'indipendenza tra i soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse finanziarie, chi attua tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i controlli circa l'impiego delle risorse finanziarie.

Tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali devono essere specificamente e chiaramente motivate e comunicate all'Organismo di vigilanza.

Le modalità di gestione sono aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'organismo di vigilanza.

8.1.6 Comunicazione e formazione

La comunicazione

L'adozione del Modello (e ogni sua modifica / aggiornamento) è comunicata dalla Green Utility Spa a tutti i Destinatari, come precedentemente definiti attraverso:

- la diffusione del Modello mediante apposita cartella nella intranet aziendale;
- affissione in bacheca del Codice Etico;

Ai nuovi assunti viene consegnato, unitamente alla documentazione prevista in sede di assunzione, un "kit" informativo contenente il Modello, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. I suddetti soggetti, al momento della consegna del presente Modello, lo sottoscrivono per integrale presa visione e accettazione e si impegnano, nello svolgimento dei propri compiti al rispetto dei principi, regole e nella documentazione normativa interna in esso contenuti.

La formazione

La formazione dei Destinatari ai fini del Decreto sarà assicurata mediante appositi incontri al fine di mantenere costantemente aggiornato il livello di conoscenza della normativa.

I corsi di formazione sono composti di un'introduzione alla normativa, un approfondimento dedicato ai principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello, nonché il ruolo rappresentato dall'Organismo di Vigilanza e la conoscenza circa il sistema disciplinare; inoltre presentano alcuni esempi – a seconda delle necessità specifiche nonché delle responsabilità e competenze del personale oggetto delle singole sessioni di training – destinati ad approfondire i principi comportamentali e di controllo a prevenzione dei reati presupposto; al termine di suddette sezioni formative è prevista la compilazione da parte dei partecipanti di un questionario relativo alla comprensione delle tematiche trattate.

8.2 Parte II - Disposizioni relative ai processi sensibili

Premessa

Il modello di organizzazione, gestione e controllo è rappresentato da procedure ed adempimenti specifici che consentono di presidiare le aree a maggior rischio, che con riferimento all'attività tipica di Green Utility ai fini di quanto previsto dal D. Lgs. 231/01 in sintesi riguardano i reati:

- di corruzione e concussione;
- di truffa aggravata ai danni dello Stato;
- in tema di erogazioni pubbliche;
- societari;
- di omicidio colposo, lesioni gravi e gravissime;
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio;
- tributari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, emissione o uso di fatture per operazioni inesistenti, frode nelle pubbliche forniture, ecc.

L'individuazione degli ambiti nei quali il rischio può presentarsi in maggiore misura, mette in evidenza come si tratti di tipologie che possono realizzarsi a qualsiasi livello organizzativo.

In qualsiasi caso il presente documento viene integrato dai principi sanciti nel codice etico approvato dalla Società, ai fini degli standard di comportamento a cui gli Amministratori, l'Alta Direzione, i dipendenti ed i collaboratori, debbono sempre ispirarsi.

Più in particolare i controlli preventivi devono perciò riguardare, principalmente, i seguenti macroprocessi:

- Processo di approvvigionamento
- Processo industriale
- Processo finanziario
- Processo amministrativo e di gestione delle operazioni straordinarie

Per ciascuno di tali processi sono, di seguito, esposte le procedure e le principali attività che ne fanno parte.

Ogni procedura è individuata attraverso:

- (i). scopo;
- (ii). campo d'applicazione;
- (iii). descrizione delle attività;
- (iv). protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni;
- (v). modalità di gestione delle risorse finanziarie; obblighi di informazione.

Le funzioni preposte allo svolgimento delle attività dei processi individuati sono quelle indicate nell'Organigramma aziendale, alle quali sono stati formalmente delegati i relativi poteri.

8.2.1 P.01 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO

Scopo

Creazione all'interno del Processo di approvvigionamento di "sistemi di controllo" per l'adeguamento della struttura organizzativa delle singole società ai fini del d.lgs 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Corruzione/concussione (provvista di fondi per porre in essere il reato);
- truffa aggravata ai danni dello Stato;
- reati tributari;
- riciclaggio.

Campo d'applicazione

Approvvigionamenti di:

- beni;
- servizi;
- prestazioni professionali.

Descrizione delle attività

Le principali attività del processo fanno riferimento a:

- Valutazione e qualificazione dei fornitori;
- Richiesta d'acquisto;
- Selezione del fornitore;
- Ricevimento dei beni o delle prestazioni;
- Ricevimento della fattura passiva e contabilizzazione;
- Pagamento e contabilizzazione.

8.2.1.1 Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni

- Valutazione e qualificazione dei fornitori

Protocollo 1: Dichiarazione di operare secondo comportamenti etici

La funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori decide l'inserimento del fornitore nell'Albo Fornitori accertando che il fornitore dichiara di operare secondo comportamenti etici. Oltre ai fornitori di beni e servizi sono inseriti nell'Albo fornitori anche i consulenti e i destinatari di incarichi professionali.

- Richiesta d'acquisto

Protocollo 2: Programma degli acquisti di merci e servizi

La funzione preposta alla elaborazione del programma (Budget) degli acquisti di beni e servizi, a seconda della competenza del previsto campo d'impiego degli acquisti da effettuare, definisce, in modo chiaro e completo, i requisiti delle forniture ed emette le singole richieste di acquisto.

Protocollo 3: Richiesta d'acquisto

La funzione preposta agli acquisti, esegue le Richieste d'acquisto, dopo averle confrontate con il Budget nei limiti di quanto specificato nella procura conferita allo stesso dal Consiglio di Amministrazione.

- Selezione del fornitore

Protocollo 4: Ricerca di mercato

La funzione preposta agli acquisti, individua il fornitore all'interno dei fornitori qualificati (Albo Fornitori) o dà avvio alla procedura di qualificazione del nuovo fornitore, richiedendo sin da questa fase la disponibilità dello stesso ad operare secondo il proprio Modello Organizzativo, se adottato, o secondo il presente Modello.

Protocollo 5: Richiesta d'offerta

La funzione preposta agli acquisti seleziona almeno 3 fornitori (nel caso di acquisti superiori ad Euro 50.000) ai quali far pervenire la Richiesta d'offerta, e controlla che gli importi offerti siano congruenti ai valori medi di mercato. E' possibile sottrarsi all'obbligo di comparazione nel caso siano richieste attività professionali che si fondano sul rapporto di fiducia *intuitu personae*.

- Ricevimento delle merci o effettuazione delle prestazioni

Protocollo 6: Controllo forniture e prestazioni

La funzione preposta ai controlli, decide l'accettazione dei beni o delle prestazioni acquistate e dà evidenza dei controlli effettuati con la propria firma sulla documentazione specifica (DDT, ricevuta, ecc.), successivamente inoltrata alla funzione acquisti per la prosecuzione del processo.

- Ricevimento della fattura passiva e contabilizzazione

Protocollo 7: Controllo fattura

La funzione preposta riceve la fattura passiva dopo averne accertato la veridicità, effettuando i controlli necessari, e dà evidenza del controllo e del suo esito, firmando la fattura passiva. Con scadenze

periodiche, dettate dalle normative vigenti, la fattura viene consegnata all'amministrazione che provvederà alla contabilizzazione ed al controllo formale del documento

Raccomandazione:

Nel processo di approvvigionamento si annida il rischio di utilizzare fatture per acquisti inesistenti per procurare provviste di denaro non controllate, al fine di porre in essere fatti illeciti penalmente rilevanti ai fini del Dlgs. 231/2001.

8.2.1.2 Modalità di gestione delle risorse finanziarie

- Pagamento e contabilizzazione

Protocollo 8: Modalità 01 Autorizzazione al pagamento e gestione delle fasi dei processi finanziari – autorizzazioni ad operare per conto delle società in operazioni che comportano la movimentazione di risorse finanziarie

La funzione preposta, per ogni singola società del Gruppo, ad autorizzare il pagamento, delegata specificamente a svolgere tale compito, firma il Mandato di pagamento precedentemente predisposto attivando il pagamento nelle diverse forme previste dalle diverse società (Ricevuta bancaria, Bonifico, Assegno bancario ecc.; da evitare il pagamento per contanti, se non per acquisti di modesto importo, con un massimo di 250€ per operazione).

In caso di pagamenti effettuati tramite Remote Banking il sistema informatico della banca dovrà tenere traccia dell'autorizzazione concessa dall'utente.

Il Consiglio di Amministrazione, investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, stabilisce dei limiti per la capacità di spesa e le modalità di esercizio del potere decisorio nelle diverse aree di competenza.

I limiti degli importi e della tipologia delle operazioni autorizzate, limitatamente al solo processo di approvvigionamento, sono individuati nelle relative deleghe.

I consiglieri delegati possono di volta in volta, al fine di dare seguito alle deliberazioni del Consiglio, essere investiti dei più ampi poteri dal Consiglio stesso.

Tali delibere devono essere trasmesse tempestivamente all'OdV per le dovute verifiche del caso.

8.2.2 P.02 PROCESSO INDUSTRIALE

Premessa

Le attività proprie del Gruppo, descritte nell'oggetto sociale dello Statuto di ogni singola società facente parte dello stesso, vengono svolte attraverso l'affidamento delle stesse a società terze qualificate la cui individuazione è prescritta dalla procedura contenuta nel punto 8.1.4 del presente Modello.

Scopo

Scopo della presente Istruzione Operativa è quello di descrivere le attività di costruzione e/o manutenzione degli impianti relativi alla produzione di energia alternativa. La creazione, quindi, all'interno di questo processo industriale di "sistemi di controllo" ha l'intento di prevenire i rischi connessi alla commissione di reati di:

- Corruzione e concussione nei confronti della P.A.
- Antiriciclaggio
- Omicidio colposo e lesioni gravi

Campo d'applicazione

Attività industriali connesse a:

- Costruzione, manutenzione e gestione degli impianti relativi alla produzione di energia alternativa di proprietà del Gruppo.

Descrizione delle attività

Le attività che coinvolgono tale processo riguardano:

- Progettazione preliminare
- L'approvazione del progetto
- Fase autorizzativa e di acquisto disponibilità delle aree
- Realizzazione lavori
- Collaudo/messa in funzione

Per quanto riguarda l'attività finanziaria inerente tale attività si rimanda al protocollo n° 17

Dette attività fanno riferimento a:

- Progettazione preliminare – Valutazione preliminare
- Progettazione preliminare – Redazione di un progetto preliminare
- Progettazione preliminare – Nomina del Coordinatore della Sicurezza (ove richiesto)
- Progettazione preliminare – Redazione di un Budget di spesa
- Progettazione preliminare – Presentazione della documentazione all'organo autorizzativo
- Approvazione del progetto – approvazione del Budget e autorizzazione a procedere
- Approvazione del progetto – Nomina del Responsabile dei lavori (Dlgs. 81/08)
- Fase autorizzativa – Acquisizione della disponibilità delle aree
- Fase autorizzativa – predisposizione del progetto definitivo
- Fase autorizzativa – presentazione alla P.A. degli atti necessari all'ottenimento delle autorizzazioni urbanistiche/edilizie ed all'approvazione del progetto esecutivo Predisposizione del piano della sicurezza (Dlgs. 81/08)
- Realizzazione dei lavori – finalizzazione del contratto definitivo di acquisizione della disponibilità delle aree e predisposizione del progetto Esecutivo
- Realizzazione dei lavori – Affidamento dell'appalto
- Realizzazione dei lavori – Nomina Direttore dei lavori
- Realizzazione dei lavori – Nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
- Realizzazione dei lavori – Coordinamento e gestione del progetto
- Realizzazione dei lavori – Presentazione SAL da parte della D.L.
- Collaudo – Predisposizione della relazione di collaudo
- Collaudo – Ottenimento delle certificazioni edilizie-urbanistiche e contributi statali

8.2.2.1 Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni

La funzione preposta all'attuazione delle strategie di investimento, ricevuta notizia della possibilità di costruzione e/o manutenzione degli impianti, deve poter valutare con tutti i mezzi a disposizione la bontà del progetto preliminare e del Budget di spesa necessario. Il Consiglio di Amministrazione verrà messo al corrente di eventuali scostamenti dal Budget approvato da parte del Consigliere Delegato, cui sono state affidate le attività di gestione degli impianti.

Anche le attività di gestione dei contratti di affidamento per la realizzazione delle opere devono essere oggetto di attenta valutazione ai fini della formazione e dell'attuazione delle decisioni.

Protocolli di gestione degli appalti

– Progettazione preliminare –

Protocollo 9: Raccolta delle informazioni e documenti, elaborazione dei dati e stesura rapporto di valutazione preliminare e di progetto preliminare, stesura di un Budget di spesa e presentazione della documentazione

La funzione preposta dando riscontro formale in un documento creato per l'occasione affida ad una società esterna eventuale studio di fattibilità per la costruzione e/o la manutenzione degli impianti di proprietà del Gruppo.

La funzione preposta raccoglie il materiale utile (documenti ufficiali, atti pubblici etc..) al fine di predisporre una valutazione preliminare da presentare al Consiglio di Amministrazione presentando un'analisi dettagliata del progetto di costruzione o delle opere di manutenzione da effettuare ed un elaborato di stima di massima delle opere e dei relativi costi da sostenere (budget di spesa).

La funzione preposta, se trattasi di opere di lieve entità, predisporre un progetto preliminare tenuto conto del Budget di spesa e della normativa di riferimento e predisporre il fascicolo da presentare al Consiglio di Amministrazione.

- Approvazione del progetto

Protocollo 10: approvazione del Budget di spesa e autorizzazione a procedere

Le costruzioni e/o le manutenzioni degli impianti vengono autorizzate dal Consiglio di Amministrazione che approva o meno l'operazione di massima e il budget di spesa con apposita riunione e delibera, avvalendosi del report consegnato che rimarrà agli atti, motivando adeguatamente la decisione e nel caso nominando un delegato pro tempore per gli adempimenti in merito.

Sarà cura del Delegato procedere, dopo la consultazione di cui sopra, alla formulazione/predisposizione degli accordi formali relativi alla gestione dell'appalto attraverso anche l'ausilio di consulenti legali esterni.

- Approvazione del progetto

Protocollo 11: Nomina del Responsabile dei Lavori

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso una persona dallo stesso delegata, nomina un Responsabile dei Lavori, così come previsto dal D. Lgs. 81/08 artt. 89 e 93, al quale ricadranno tutte le responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferitogli.

- Fase autorizzativa

Protocollo 12: Acquisizione della disponibilità delle aree, Predisposizione e presentazione alla P.A. della documentazione necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni urbanistiche ed all'approvazione del progetto. Predisposizione del progetto definitivo.

La funzione delegato, anche direttamente attraverso il Responsabile dei Lavori o project manager con l'ausilio di eventuali consulenti esterni predisporre la documentazione necessaria all'acquisizione della disponibilità delle aree, all'ottenimento delle autorizzazioni urbanistiche ed all'approvazione del progetto. Più specificatamente:

- raccoglie e controlla tutta la documentazione richiesta dalla normativa di riferimento (C.C., leggi in materia edilizia, ambientale, ecc)

- finalizza i contratti preliminari di acquisizione delle aree (compravendita e/o diritto di superficie e/o concessione e/o affitto, ecc.) condizionati all'autorizzazione del progetto e alla connessione alla rete elettrica nazionale che sono propedeutici per la richiesta delle autorizzazioni

- controlla la correttezza della documentazione eventualmente predisposta dalla funzione preposta, nonché effettua accurate indagini circa l'origine e la proprietà delle aree ove sorgeranno gli impianti

- compila una distinta riepilogativa di tutta la documentazione predisposta;

Sarà cura del Delegato procedere, dopo la consultazione di cui sopra, alla formulazione/predisposizione degli accordi formali relativi alla gestione dell'appalto attraverso anche l'ausilio di consulenti legali esterni.

Raccomandazione:

La consegna effettuata personalmente al pubblico ufficiale, per la richiesta delle autorizzazioni e per l'approvazione del progetto, potrebbe comportare il rischio di commissione dei reati di corruzione ai danni di un pubblico ufficiale.

Non si deve, quindi, trascurare il rischio di azioni dolose, per l'ottenimento delle autorizzazioni urbanistiche.

- Realizzazione dei lavori -

Protocollo 13: Finalizzazione del contratto definitivo di acquisizione della disponibilità delle aree, Predisposizione del progetto esecutivo ed affidamento dei lavori ad una ditta esterna attraverso un contratto d'appalto

Una volta ottenute le autorizzazioni urbanistiche la funzione delegata dal CdA affiderà ad un notaio la predisposizione dell'atto di acquisizione della disponibilità delle aree (contratto di compravendita e/o diritto di superficie) e/o la registrazione presso pubblici uffici (contratto di concessione e/o affitto, ecc.), nonché affiderà, attraverso una scrittura privata, l'incarico di predisporre un progetto esecutivo che dovrà tenere conto del Budget di spesa approvato dal CdA e delle normative di riferimento. Allegato al progetto occorrerà predisporre un capitolato analitico (computo metrico estimativo) delle opere da effettuare e degli impianti da installare.

La funzione predisposta avvalendosi del capitolato dei lavori predisposto richiederà almeno tre preventivi a società terze qualificate che abbiano i requisiti di onorabilità e professionalità e che non abbiano commesso reati di cui al D.Lgs. 231/01.

La stessa funzione valuterà l'offerta più congrua predisponendo un contratto di appalto da sottoscrivere con la società prescelta.

- Realizzazione dei lavori

Protocollo 14: nomina da parte della società di un Direttore dei Lavori e del Coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08

La funzione delegata dal CdA nominerà, attraverso l'istituto della delega, un Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione a seconda delle necessità. In riferimento a quanto riportato dall'art. 16, 89 e 93 del D.Lgs 81/08, le deleghe dovranno:

- risultare da atto scritto (contratto/contratto quadro);
- attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle proprie funzioni delegate;
- essere accettata dal delegato per iscritto.

Le attività in essa contenute non possono essere delegate a terzi se non attraverso autorizzazione scritta. L'eventuale sub-delega dovrà contenere quanto specificato precedentemente per la "delega".

Al Direttore dei Lavori e ai responsabili/coordinatori della sicurezza la società dovrà, oltre alla delega, far sottoscrivere una lettera di incarico dove vengono dettagliate analiticamente le attività da svolgere e la necessaria tempistica. I responsabili/coordinatori sulla sicurezza redigeranno il PSC (Piano della Sicurezza) del cantiere che dovrà essere sottoscritto dalle funzioni delegate e fatto conoscere dettagliatamente a tutti gli operatori la cui attività è inerente il cantiere. Più specificatamente i responsabili/coordinatori della sicurezza hanno l'obbligo di informare le ditte operanti sul cantiere dei rischi connessi a tale attività ed alle, eventuali, interferenze di rischi connessi alle diverse attività. Il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi dell'avvenuta comunicazione e redigere una breve relazione sulle metodologie adottate dai resp/coordinatori per la divulgazione delle informazioni inerenti i rischi connessi all'attività di cantiere.

Al Direttore dei lavori è affidato il compito di coordinare, in collaborazione con il Responsabile dei Lavori, tutte le attività di cantiere e riferire alla società eventuali problemi, anomalie o rischi che dovessero presentarsi durante la realizzazione dei lavori.

- Realizzazione dei lavori

Protocollo 15: Coordinamento e gestione del progetto esecutivo e redazione dei SAL.

Il coordinamento e la gestione del progetto esecutivo è affidato al collaboratore che ha redatto il progetto esecutivo. Tale funzione avrà il compito di coordinare tutta l'attività di cantiere così come previsto dal progetto esecutivo e riferire costantemente al Responsabile dei Lavori sugli sviluppi dei lavori. Le eventuali variazioni in corso d'opera da apportare al progetto esecutivo dovranno essere discusse ed approvate dalla funzione delegata. La presentazione della variazione agli uffici pubblici di competenza dovrà seguire l'iter del "protocollo 4".

Il Direttore dei Lavori redigerà, in accordo con il coordinatore del progetto, i relativi SAL che dovranno essere inviati alla funzione preposta. Quest'ultima, verificato che il SAL corrisponda esattamente a quanto è stato effettuato e realizzato nel cantiere, invierà il SAL alla funzione amministrativa che predisporrà il relativo ordine di pagamento.

- Collaudo -

Protocollo 16: Predisposizione della relazione di collaudo, richiesta delle certificazioni urbanistiche definitive e eventuali contributi statali.

Al termine dei lavori il Direttore dei lavori predisporrà la certificazione di collaudo e richiederà, sempre con la collaborazione del Responsabile dei Lavori, alla P.A. le certificazioni edilizie-urbanistiche definitive. Per quest'ultima attività è necessario seguire il protocollo 3 così anche per la richiesta di contributi statali.

8.2.2.2 Modalità di gestione delle risorse finanziarie

E' necessario che la gestione delle risorse finanziarie per le operazioni del processo industriale avvenga nella maniera più trasparente.

Poiché spesso volte le operazioni sopra descritte richiedono un apporto finanziario notevole, può rendersi necessario ricorrere a terze economie, in particolare modo del mondo bancario, che apportino le risorse idonee.

E' opportuno che vengano seguite regole per l'individuazione delle migliori condizioni di mercato.

8.2.3 P.03 PROCESSO FINANZIARIO

Scopo

Creazione, all'interno del processo della gestione finanziaria, di "sistemi di controllo" per l'adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del d.lgs 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Reati societari
- Corruzione e concussione
- Truffa aggravata ai danni dello Stato
- Reati in tema di erogazioni pubbliche
- Riciclaggio
- Reati tributari: emissione o uso di fatture per operazioni inesistenti, frode nelle pubbliche forniture

Campo d'applicazione

Attività finanziarie relative a:

- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione dei fondi aziendali

- Impiego di disponibilità liquide
- Partecipazioni societarie

Descrizione delle attività

Le principali attività del processo fanno riferimento a:

- Flussi di cassa
- Finanziamenti

8.2.3.1 Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni

Flussi di cassa (o di tesoreria)

Protocollo 17: Apertura, utilizzo, controllo e chiusura dei conti correnti Il Consiglio di Amministrazione deve definire e mantenere aggiornata, in coerenza con la politica finanziaria e creditizia aziendale, e sulla base di adeguate separazioni dei compiti e della regolarità contabile una specifica procedura formalizzata per le operazioni di apertura, utilizzo, controllo e chiusura dei conti correnti.

La funzione preposta ad autorizzare il pagamento, delegata specificamente dal Consiglio di Amministrazione a svolgere tale compito, vista la lista di pagamenti predisposta dalla funzione che attiva il pagamento nelle diverse forme previste dall'azienda (Ricevuta bancaria, Bonifico, Assegno bancario, Carta di credito aziendale, il cui uso è riservato alla funzione ecc.; da evitare il pagamento per contanti, se non per acquisti di modesto importo, con un massimo di € 200 per operazione).

In caso di pagamenti effettuati tramite Remote Banking il sistema informatico della banca tiene traccia dell'autorizzazione concessa dall'utente. Il solo utente nel sistema abilitato ad autorizzare i flussi di pagamento è la funzione.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce dei limiti per la capacità di spesa e le modalità di esercizio del potere decisionale attraverso deleghe specifiche.

– Finanziamenti

Protocollo 18: Definizione dei fabbisogni finanziari a m/l termine

La funzione delegata deve definire i fabbisogni finanziari a medio e lungo termine e le forme e le fonti di copertura e ne dà evidenza in reports specifici, da presentare al Consiglio di Amministrazione che delibera sulle strategie finanziarie a m/l termine.

Protocollo 19: Autorizzazione all'assunzione di passività a m/l termine

Il Consiglio di Amministrazione deve autorizzare l'assunzione di passività a medio e lungo termine attraverso specifica deliberazione.

8.2.3.2 Modalità di gestione delle risorse finanziarie - Flussi di cassa

Flussi di cassa

Scadenario pagamenti

La funzione preposta deve registrare ed aggiornare periodicamente lo scadenziario analitico delle posizioni debitorie.

Operazioni di verifica dei pagamenti

La funzione preposta deve verificare costantemente l'efficienza e la regolarità delle operazioni effettuate sulla cassa e sui conti correnti bancari. Tutto ciò con riferimento agli adempimenti formali, di legge e contabili, nonché alla regolarità, adeguatezza, completezza ed aggiornamento della documentazione, contabile ed extracontabile, afferente ai pagamenti.

Scadenario incassi e pagamenti

La funzione preposta deve registrare ed aggiornare periodicamente lo scadenziario analitico delle posizioni creditorie e debitorie.

Documentazione giustificativa degli incassi e dei pagamenti

La funzione preposta deve controllare, per ogni incasso e pagamento, l'esistenza della documentazione giustificativa.

Operazioni di verifica degli incassi e dei pagamenti

La funzione preposta deve accertare costantemente la corretta contabilizzazione e l'effettivo versamento o prelevamento nei fondi dell'impresa di tutti i valori ricevuti e versati, nonché la regolarità, adeguatezza, completezza ed aggiornamento della documentazione contabile ed extracontabile afferente agli incassi e ai pagamenti.

- Finanziamenti

Analisi fabbisogni finanziari a m/l termine e fonti di copertura

La funzione preposta deve analizzare i fabbisogni finanziari e le relative fonti di copertura, sviluppando valutazioni economiche e comparative per la selezione delle più idonee fonti di finanziamento, e ne dà evidenza al Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione delle decisioni prese in merito.

Gestione dei finanziamenti a m/l termine
Il Consigliere Delegato deve:

- controllare le condizioni applicate ed i vincoli di garanzia
- controllare le garanzie rilasciate e la loro eventuale cancellazione
- verificare il corretto impiego delle fonti
- far adottare alla funzione responsabile idonee scritture per riconciliare periodicamente le risultanze contabili ed i piani di ammortamento
- fornire al Consiglio di Amministrazione periodica informativa sulle operazioni in essere

8.2.4 P.04 PROCESSO AMMINISTRATIVO E DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

Scopo

Creazione, all'interno del processo amministrativo (registrazione, redazione e controllo dei documenti contabili ed extracontabili) e di gestione delle operazioni straordinarie, anche transfrontaliere (trasformazione, fusione, scissione), di "sistemi di controllo" per l'adeguamento della struttura organizzativa delle singole società del Gruppo ai fini del d.lgs 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Reati societari
- Corruzione e concussione
- Truffa aggravata ai danni dello Stato
- Riciclaggio
- reati tributari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo frode nelle pubbliche forniture

Campo d'applicazione

Tutte le attività di registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili relative in particolare a:

- Contabilità, registrazioni ai fini I.V.A.
- Bilancio
- Adempimenti fiscali (predisposizione/invio dichiarazioni periodiche e annuali)
- Controllo di gestione

Il protocollo si applica altresì alle attività prodromiche alle operazioni straordinarie, anche transfrontaliere, quali ad esempio la predisposizione della documentazione e delle dichiarazioni richieste per il rilascio del certificato preliminare da parte del notaio come previsto dall'art. 29 del d.lgs. 19/2023 in caso di operazioni di fusione transfrontaliere.

Descrizione delle attività

Le principali attività del processo amministrativo fanno riferimento a:

- Strumenti contabili ed organizzazione del piano dei conti
- Contabilizzazione ed archiviazione
- Redazione del bilancio
- Redazione di altri documenti comprensivi dei documenti obbligatori relativi agli adempimenti fiscali

Si fa presente che, in alcune società del Gruppo per la ridotta struttura interna, la tenuta della contabilità e la redazione dei documenti fiscali collegati è affidata ad uno o più consulenti esterni. L'incarico è affidato tramite lettera che preveda la specifica accettazione dell'attuazione dei protocolli interni contenuti nel presente Modello. Copia del presente Modello viene consegnata al consulente.

Quanto al processo di gestione delle operazioni straordinarie, le principali attività rilevanti sono le seguenti:

- predisposizione e raccolta della documentazione, delle dichiarazioni e di tutte le informazioni necessarie ai fini del rilascio del certificato notarile preliminare alle operazioni di fusione transfrontaliera come previsto dall'art. 29 del d.lgs. 19/2023.

8.2.4.1 Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni

- Strumenti contabili ed organizzazione del piano dei conti

Protocollo 20: Tenuta dei libri contabili

I libri e registri contabili obbligatori sono tenuti a cura del referente incaricato della tenuta della contabilità e verificati periodicamente dal Collegio Sindacale quale organo di controllo contabile (ove presente).

Protocollo 21: Definizione ed organizzazione del piano dei conti

Il referente, con la partecipazione del Consigliere Delegato, implementa un piano dei conti personalizzato ed adeguato alle esigenze aziendali, consentendo una corretta analiticità delle rilevazioni.

- Contabilizzazione ed archiviazione

Protocollo 22: Contabilizzazione delle operazioni

La contabilizzazione delle operazioni avviene nei termini di legge a cura del referente, che riporta immediatamente per iscritto al Consigliere Delegato ogni anomalia riscontrata nella procedura.

Protocollo 23: Archiviazione dei documenti

L'archiviazione dei documenti avviene nei termini di legge. Se vi è una lite pendente, i documenti relativi sono conservati, anche oltre il termine obbligatorio, fino alla risoluzione della controversia.

I documenti, sia relativi all'esercizio in corso sia degli esercizi precedenti sono diligentemente archiviati in cartelline e faldoni etichettati, a loro volta inserite in contenitori più grandi.

- Redazione del bilancio

Protocollo 24: Nomina del Collegio Sindacale

L'assemblea, prima di nominare il Collegio Sindacale, deve verificare la non sussistenza di cause di incompatibilità con la carica o di eventuale ineleggibilità e le condizioni stabilite dall'art. 2400, co 4 C.C. Il Consigliere Delegato su impulso del Consiglio di Amministrazione propone una serie di possibili candidati a ricoprire la carica.

Protocollo 25: Incarico alla Società di revisione

Il Consiglio di Amministrazione, prima che l'Assemblea provveda a dare eventuali incarichi a Società di revisione, deve verificare che la stessa Società, o sue collegate, non svolgano attività di consulenza per l'azienda.

Protocollo 26: Gestione dei rapporti con la Società di revisione

Nel rispetto del Codice Etico i rapporti con la Società di Revisione avvengono in piena trasparenza, garantendo la più attiva collaborazione in occasione della richiesta di informazioni e documenti e nel corso delle visite di verifica e di controllo.

Il Consigliere delegato deve altresì controllare la documentazione redatta dalla Società di revisione e certificazione di bilancio nello svolgimento della propria attività e comunicare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ogni eventuale errore, omissione o falsità riscontrata.

Protocollo 27: Poste valutative del bilancio

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consigliere Delegato decide i criteri di valutazione delle poste valutative del bilancio, sulla base di riscontri oggettivi e documentati, nel rispetto dei criteri di prudenza, veridicità e trasparenza, dandone riscontro esaustivo nella nota integrativa, sentito, ove richiesto dal C.C, il parere del Collegio Sindacale.

- Redazione di altri documenti

Protocollo 28: Redazione dei documenti – principio generale di separazione tra soggetto esecutore e controllore

Il Consigliere Delegato deve verificare che la redazione dei documenti avvenga nel rispetto del principio della separazione funzionale e della contrapposizione operativa tra chi redige le situazioni contabili, le proiezioni, gli adempimenti fiscali obbligatori e quant'altro, e chi ne effettua il controllo.

- Predisposizione della documentazione per il rilascio del certificato preliminare ex art. 29 d.lgs. 19/2023

Protocollo 29: predisposizione dei documenti, delle dichiarazioni e delle informazioni richieste per la fusione transfrontaliera.

A seguito della deliberazione di una operazione di fusione transfrontaliera, il Consigliere Delegato, coadiuvato da un referente interno all'uopo nominato per fornire supporto nel corso dell'operazione, deve assicurare la raccolta dei documenti, delle dichiarazioni e delle informazioni richieste dall'art. 29 del d.lgs. 19/2023 per la successiva trasmissione al notaio al fine del rilascio del certificato preliminare attestante il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione.

In particolare, il Consigliere Delegato deve verificare l'autenticità della documentazione raccolta, la veridicità e completezza delle dichiarazioni che vengono rilasciate così come delle informazioni necessarie; prima dell'inoltro al notaio, un secondo controllo deve essere svolto dal Consiglio

d'Amministrazione, al quale il Consigliere Delegato deve relazionare illustrando esaurientemente ogni documento e dichiarazione raccolti.